

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4885 e 4886-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE IV**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)

ALLEGATO 3-II

PARTE IV

Dall'articolo 73 all'articolo 100

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nelle parti successive)*

INDICE

Disegno di legge n. 4885

- articolo 73	<i>Pag.</i>	3
- articolo 74	»	18
- articolo 75	»	19
- articolo 76	»	60
- articolo 77	»	68
- articolo 78	»	74
- articolo 79	»	87
- articolo 80	»	90
- articolo 81	»	94
- articolo 82	»	114
- articolo 83	»	118
- articolo 85	»	122
- articolo 86	»	125
- articolo 87	»	134
- articolo 88	»	142
- articolo 89	»	146
- articolo 90	»	148
- articolo 91	»	151
- articolo 92	»	156
- articolo 93	»	197
- articolo 94	»	209
- articolo 95	»	217
- articolo 96	»	218
- articolo 97	»	232
- articolo 98	»	235
- articolo 99	»	236
- articolo 100	»	240

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885

Art. 73.

73.1

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

73.2

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

73.3

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 1.

73.4

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

73.8**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 2.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

73.9**Respinto**TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO*Sopprimere il comma 3.*

73.5**Respinto**

TIRELLI, MORO

*Al comma 3 sostituire le parole: «34.000 miliardi» con le seguenti: «35.000 miliardi».***Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

73.6**Ritirato e trasformato in ordine del giorno**

MELE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo prima del punto: «a cui possono accedere anche gli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n.502 del 1992. A tali finanziamenti sono ammessi anche gli Enti privati senza scopo di lucro impegnati nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria».

73.10**Identico em. 73.6**

CASTELLANI Pierluigi, RESCAGLIO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo prima del punto: «a cui possono accedere anche gli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n.502 del 1992. A tali finanziamenti

sono ammessi anche gli Enti privati senza scopo di lucro impegnati nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria».

73.11

Ritirato e trasformato in ordine del giorno

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, dopo le parole: «elevato a lire 34.000 miliardi», aggiungere le seguenti: «È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999».

73.12

Respinto

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In sede di riparto delle risorse aggiuntive per i programmi di edilizia sanitaria devono essere privilegiate le regioni che negli ultimi tre anni hanno contratto minori debiti nel settore sanitario».

73.13

Identico em. 73.11

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999».

73.7**Respinto**

PAPPALARDO, FERRANTE

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, in applicazione della legge 26 febbraio 1999, n. 39, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria».

73.14**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 4.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

73.15**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

73.16**Respinto**

MANARA, MORO

*Il comma 4 è abrogato.***Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

73.17**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

73.23**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione» fino alla fine del comma.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

73.24**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

*Al comma 4, dopo le parole: «di gestione», aggiungere le seguenti: «non dovute a cause oggettive e indipendenti»***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

73.19**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 4, dopo le parole: «di gestione», aggiungere le altre: «non dovute a cause oggettive e indipendenti».***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

73.22**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 4 sostituire le parole da: «attivando» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno esse deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo gli interventi per riequilibrare la gestione delle spese sanitarie, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

73.25**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Al comma 4 sono soppresse le parole: «attivando nella misura massima l'autonomia impositiva».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accertato, sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie, l'eventuale disavanzo, provvedono a destinare le necessarie misure correttive al fine di coprire integralmente il predetto disavanzo. Il piano finanziario comprendente le suddette misure è comunicato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7.

73.21**Assorbito**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella misura massima».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.18**Assorbito**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «nella misura massima».***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

73.1000**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 4 sostituire la parola: «massima» con la parola: «necessaria».

73.20**Accolto**

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DANIELE GALDI, BERNASCONI, CAMERINI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I disavanzi possono essere coperti dalle regioni attingendo a risorse proprie e comunque senza ricorrere a mutui».

73.26**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

73.27**Identico em. 73.26**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

73.28**Identico em. 13.26**

MANARA, MORO

*Il comma 5 è abrogato.***Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

73.29**Identico em. 73.26**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 5.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

73.30**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Regioni procederanno ad accertare sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie i propri eventuali disavanzi e determineranno autonomamente le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi propri, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo».

73.31**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

*Al comma 5, sopprimere le parole da: ad individuare fino alla fine del periodo.***Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

73.33**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, sopprimere le parole: «I Ministri della sanità, del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato».

73.32**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole Regioni» con le seguenti: «ad accertare gli eventuali disavanzi di competenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.34**Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 6 è abrogato.

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

73.35**Identico em. 73.34**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).

73.36**Identico em. 73.34**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.37**Identico em. 73.34**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

73.38**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano».

73.39**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

73.40**Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 7 è abrogato.

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

73.41**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, attiva, entro e non oltre i successivi trenta giorni, forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**73.42****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 7, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****73.43****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.44**Identico em. 73.43**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**73.45****Identico em. 73.43**

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi

7-quater. La Regione non può tuttavia modificare le aliquote dell'I-RAP, ai fini della copertura di disavanzi riconducibili a livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.60).

73.46**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).****73.47****Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«Il termine previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8-septies del decreto legislativo 11 giugno 1999, n. 229, è prorogato di mesi dodici».

73.48**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso della qualifica funzionale di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguita a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, per il quale costituiva requisito necessario il possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, già bandito alla data del 10 dicembre 1997, è inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Detto personale è collocato anche in posizione soprannumeraria e mantiene il trattamento economico in godimento alla data di approvazione della presente legge fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo per l'area dirigenziale».

73.0.1**Respinto**

SCHIFANI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:***«Art. 73-bis.***(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per il triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla Regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello della erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.0.2**Respinto**

SCHIFANI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:***«Art. 73-bis.***(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.0.3**Respinto**

PELELLA, SMURAGLIA

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:***«Art. 73-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88 – la cui applicazione è stata estesa all'INAIL e dall'INPDAP rispettivamente dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per consentire a INPS, INAIL e INPDAP di predisporre ed approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e/o modifiche legislative dettate dalle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria), i predetti Istituti – fermo restando l'esercizio finanziario con decorrenza 1° gennaio-31 dicembre – approvano i propri bilanci preventivi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Il periodo che intercorre dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.

Resta ferma ogni disposizione di legge in materia di conti consuntivi».

Art. 74.**74.1****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 74. – 1. A partire dal 1° gennaio 2001, le quote di partecipazione dei cittadini alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico, diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e – ove presente – di pronto soccorso, sono abolite».

Conseguentemente compensazioni PRC vedi emendamento 2.10 (v. emend. 2.10).

74.2**Respinto**

TIRELLI, MORO

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. A partire dal 1° gennaio 2001 le quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sono soppresse».

Coperture L.F.N.P.

Art. 75.**75.1****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 1.***Conseguentemente, coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

75.2**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10 sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti» con le seguenti: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537 i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10».

Conseguentemente, coperture LFNP (v. emend. 2.40).

75.3**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e lettera c)».***Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

75.4**Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001, dopo la scelta effettuata dalla CUF di inserire i medicinali nella classe di cui alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base delle loro caratteristiche prevalenti, i medicinali ricompresi nella lettera a) e nella lettera c) assumono i nomi di farmaci di classe A e farmaci di classe B».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

75.5**Respinto**

MANARA, MORO

Al comma 3, primo rigo, le parole: «l'importo indicato» sino alle parole: «1° gennaio 2003», sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

75.6**Respinto**

MANARA, MORO

Al comma 3, quarto rigo, la cifra: «23.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

75.7**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire la parola: «precancerose» con la seguente: «precancerosi».

75.8**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 4, dopo le parole: «del carcinoma e delle precancerose del colon retto» aggiungere le seguenti: «e del carcinoma della prostata».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.9**Assorbito**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2 miliardi;

2002: - 2 miliardi;

2003: - 2 miliardi.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

75.10**Assorbito**

RIPAMONTI, CARELLA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 163 del 1985 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo):

2001: - 500 milioni;
2002: - 500 milioni;
2003: - 500 milioni.

75.11**Dichiarato inammissibile**

BERNASCONI, BETTONI BRANDANI, CAMERINI, MASCIONI, CARELLA, DANIELE GALDI, MIGNONE

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

75.12**Dichiarato inammissibile**

ANGIUS, FERRANTE, DI ORIO

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100;

2002: - 100;

2003: - 100.

75.13**Dichiarato inammissibile**

COVIELLO, MONTAGNINO

Al punto 4, aggiungere:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

75.13 (Nuovo testo)**Assorbito**

MONTAGNINO, PELELLA, RIPAMONTI, MONTELEONE

Al punto 4, aggiungere:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - Capp. 1654. 1655): apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

75.13 (Ulteriore nuovo testo)

Accolto

MONTAGNINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono altresì erogate senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - Capp. 1654. 1655): apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

75.14

Assorbito

BRUNI, VEGAS, TOMASSINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).

75.15**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dosaggio annuale della PSA in tutti i soggetti maschi di età compresa tra i 50 e i 70 anni di età ed ecografia tranrettale ogni tre anni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).**75.18****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) tutti gli esami diagnostici prescritti ai lavoratori e pensionati ex esposti a agenti nocivi e cancerogeni».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).**75.16****Respinto**

MACERATINI, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) radiografia standard del torace ai cittadini dall'età di 15 anni ai 70 anni, finalizzato alla diagnosi precoce delle patologie dell'apparato respiratorio, da effettuarsi ogni due anni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**75.19****Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) radiografia standard del torace ai cittadini dalla maggiore età e della popolazione a rischio individuata secondo patologie risultanti dagli osservatori epidemiologici regionali secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

75.17**Respinto**

MACERATINI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) ecografia prostatica con biopsia eventuale, ed esami biochimici per lo screening dei tumori prostatici per gli uomini dai 50 anni in poi da effettuarsi ogni due anni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**75.20****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero nomina una commissione di cui facciano parte le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i due rappresentanti medici designati da ogni ordine provinciale dei medici, con il compito di definire nei 180 giorni successivi, programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva, realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, finalizzati all'esclusione dalla partecipazione alla spesa per gli accertamenti diagnostici e strumentali. È prerogativa delle regioni di integrare quanto definito a livello nazionale con propri programmi di prevenzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**75.21****Assorbito**

MONTAGNINO, ZILIO, MONTICONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono altresì erogatate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità».

Conseguentemente, alla tabella A allegata, all'articolo 125, comma 1, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità è così ridotto:

2001: - 2 miliardi;
2002: - 2 miliardi;
2003: - 2 miliardi.

75.22

Respinto

SEMENZATO, SALVATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la distribuzione gratuita di farmaci antiretrovirali HAART a tutti i pazienti, compresi i detenuti, in AIDS e HIV positivi, le risorse disponibili per l'assistenza farmaceutica del Servizio sanitario sono aumentate di 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, all'articolo 97, comma 2 il periodo da: «25 miliardi» a: «anno 2002», è così sostituito: «10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

75.23

Respinto

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.24

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 7.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

75.25

Respinto

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «secondo modalità concordate con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie nell'ambito del rinnovo della convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

75.26

Respinto

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 8.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.27

Respinto

MANARA, MORO

Abrogare il comma 8.

Seguono compensazioni L.F.N.P.

75.28

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 8, le parole da: «le regioni adottano» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si applica la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.29**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 10 sostituire la parola: «40» con l'altra: «10».

75.30**Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «60 per cento solo per l'anno in corso» e di seguito dopo le parole: «periodo di imposta» inserire le parole: «successivo a quello».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

75.31

TIRELLI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».

Conseguentemente coperture L.F.N.P.

75.32**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura del 70 per cento».

Conseguentemente coperture L.F.N.P.

75.33**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura dell'80 per cento per spese fino a 350 milioni annui, nella misura del 70 per cento per spese fino a 500 milioni an-

nui, nella misura del 60 per cento per spese fino a 800 milioni annui, nella misura del 40 per cento per spese superiori a 800 milioni annui».

Conseguentemente coperture L.F.N.P.

75.34

Dichiarato inammissibile

BERNASCONI, BETTONI BRANDANI, CAMERINI, MASCIONI, CARELLA, DANIELE GALDI, MIGNONE

Al comma 10, dopo le parole: «nella misura del 40 per cento» inserire le seguenti: «per le aziende che in numero superiore a tre concorrono ad organizzare un congresso, e riduzione al 10 per cento per qui congressi sostenuti da meno di tre aziende».

75.35

Dichiarato inammissibile

DE LUCA Michele

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2001».

75.36

Respinto

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.37**Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, dopo le parole: «periodo di imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**75.38****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni» con le seguenti: «che assicurino il ciclo terapeutico completo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**75.39****Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «le categorie di» con le seguenti: «i».

Conseguentemente copertura L.F.N.P..**75.40****Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11 sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente coperture L.F.N.P.

75.41

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Le case produttrici farmaceutiche se entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco non provvedono ad adeguare le confezioni dei medicinali ai predetti *standard*, sono erogate a sanzioni amministrative pari a 500.000.000 di lire per ogni singolo medicinale non adeguato».*

Conseguentemente compensazioni P.R.C. Vedi emendamento 2.10 (v. emend. 2.10).

75.42**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11, quarto periodo, sostituire le seguenti parole: «due pezzi» con le seguenti: quattro pezzi».

Conseguentemente coperture L.F.N.P.

75.43**Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 12 è abrogato.

Compensazioni L.F.N.P.

75.44**Respinto**

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente coperture L.F.N.P..

75.45**Respinto**

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 12.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.46**Respinto**

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 12, in fine, sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «15.000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.47**Respinto**

TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «Tali bollini devono essere protetti da pellicole con caratteristiche antieffrattive ed anticontraffattive».

75.48**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Con la stessa decorrenza i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi;».

75.49**Respinto**

MONTAGNINO, ZILIO

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i depositari, i grossisti e i farmacisti» fino a: «della provenienza di questi».

Al comma 14, sostituire le parole: «leggibili anche otticamente» con le seguenti: leggibili otticamente».

Al comma 23, sostituire le parole: «meccanismi concorrenziali per i prezzi» con le seguenti: «e i relativi prezzi».

75.50**Respinto**

MACERATINI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i depositari, i grossisti e i farmacisti» fino a: «della destinazione di questi;».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

75.51

MANARA, MORO

Al comma 13, al termine dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: «da lire 3 milioni a lire 18 milioni» con le seguenti: «da lire 500 mila a lire un milione».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

75.52**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 13, sostituire le seguenti parole: «3 milioni» con le altre: «1 milione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.53**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 40 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».

Conseguente coperture LFNP (v. emend. 2.40).

75.54**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 50 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».

Conseguente coperture LFNP (v. emend. 2.40).

75.55**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 60 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».

Conseguente coperture LFNP (v. emend. 2.40).

75.56**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 14.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

75.57**Respinto**

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 14, sostituire le parole: «nonchè i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione», con le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla ricetta che consentano l'individuazione del medico, dell'assistito e della data di emissione della prescrizione».

75.58**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 14, dopo le parole: «sulla ricetta leggibili» sopprimere la seguente parola: «anche».

75.59**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 14, sostituire le parole: «relativi al codice» con la seguente: «consentano l'individuazione».

75.60**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: «, al codice dell'assistito».

75.61**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA LAURO

Al comma 14, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Ai dati memorizzati nella carta potranno avere accesso gli operatori da identificarsi secondo quanto al decreto legislativo n. 282 del 1999».

75.62**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 15, sostituire le seguenti parole: «per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche anche ai fini degli adempimenti di cui» con le seguenti: «per il trasferimento dei dati e delle informazioni dalle regioni al Ministero della sanità in tema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche di cui».

75.63**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

75.64**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 16.

75.65**Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 17.***Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****75.66****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 18.***Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****75.67****Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 18, con il seguente:

«18. A decorrere dal 1° gennaio 2001 alle specialità medicinali di nuova autorizzazione in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento si applica la metodologia del Prezzo Medio Europeo per la determinazione dei loro prezzi. Nel caso di impossibilità di applicazione della metodologia del Prezzo Medio Europeo per assenza del principio attivo o delle confezioni di riferimento di almeno quattro dei Paesi europei di confronto, di cui almeno due nei quali siano vigenti forme di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina del pezzo, i prezzi delle specialità sono sottoposti alla procedura della contrattazione sulla base di criteri riferiti esclusivamente al valore del farmaco, al contributo all'economia dell'Italia con particolare riferimento allo sviluppo industriale e della ricerca».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

75.68

Respinto

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 18, con il seguente:

«18. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato, dell'università e ricerca scienti-

fica e tecnologica, del tesoro, bilancio e programmazione economica, del CIPE e della CUF».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

75.69**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 18, sostituire le parole: «ai medicinali autorizzati» con le seguenti: «alle specialità medicinali autorizzate».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.70**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassarre, MUNDI, CIMMINO, GIORGIANNI, NAVA

Al comma 18, dopo le parole: «mutuo riconoscimento» aggiungere le seguenti parole: «limitatamente al periodo in cui non risultino dispinibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministri della sanità, dell'industria, della ricerca, del tesoro, del Cipe e della Cuf».

75.71**Dichiarato inammissibile**

CARELLA

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, e sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica e della Commissione Unica del Farmaco».

75.72**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del CIPE, della CUF e da tre membri indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.73**Respinto**

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 18, dopo le parole: «... mutuo riconoscimento.», *aggiungere le seguenti:* «I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.75**Dichiarato inammissibile**

CARELLA

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

75.76**Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 19.***Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania
(v. emend. 2.40).****75.77****Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Sopprimere il comma 19.***Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

75.78**Respinto**

MANARA, MORO

Al comma 19, ottavo rigo, dopo le parole: «sia limitata ad un determinato periodo di tempo» aggiungere le parole: «non inferiore ai cinque anni».

Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

75.79**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 20.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.80**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

75.81**Respinto**

DE LUCA Michele

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «La Commissione può essere sentita» con le seguenti: «La Commissione deve essere sentita».

75.82**Respinto**

ZILIO

Al comma 20, sostituire la frase: «La Commissione può essere sentita» con: «La Commissione deve essere sentita».

75.83**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere».

75.84**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere sentita» con le seguenti: «è interpellata».

75.85**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere sentita» con le seguenti: «è consultata».

75.86**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della sanità sono definiti» con le seguenti: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce».

75.87**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della sanità sono definiti» con le seguenti: «Il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari definisce con proprio decreto».

75.88**Respinto**

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 21.

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

75.89**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di tempo definito e limitato» con le seguenti: «per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni».

75.90**Respinto**

BRUNI, DE ANNA, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: «può concordare» con le seguenti: «concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo del pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei famacisti e».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.91**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: «non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie, nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti» con le seguenti: «le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie si applichino in misura ridotta o azzerata e non si applichi lo sconto previsto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.92**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 22.

75.93**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

75.94**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 22, primo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

75.95**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

75.96**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

75.97**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 22, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Ciò è valido fino alla data di trasmissione del provvedimento di accoglimento e di reiezione».

75.98**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 22, terzo periodo, sostituire le parole: «con decreto non regolamentare del Ministro della sanità su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive» con le seguenti: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, previo parere

delle competenti commissioni parlamentari con proprio decreto definisce i criteri e le direttive».

75.99**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 23.

75.100**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Sopprimere il comma 23.

75.101**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 23, sopprimere le parole: «e meccanismi concorrenziali per i prezzi».

75.102**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Al comma 23, sopprimere le parole: «e meccanismi concorrenziali per i prezzi».

75.103**Respinto**

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

Al comma 23, sostituire le parole: «meccanismi concorrenziali per i prezzi» con le seguenti: «e i relativi prezzi».

75.104**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 24.

75.105**Respinto**

MANCA, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. L'erogabilità dei farmaci di classe c), a totale del carico del Servizio sanitario nazionale, per i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, così come già stabilito dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, è da estendersi anche ai titolari di pensione per servizio istituzionale, vista l'equiparazione sancita dalle leggi 25 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 474, tra invalidi di guerra e invalidi per servizio istituzionale».

All'onere valutato in circa lire 18 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.106**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 25.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.107**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 25.

75.108**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «i medicinali» aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelli previsti dall'articolo 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

75.109**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «modalità di rilascio» inserire le seguenti: «stessa biodisponibilità».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

75.110**Respinto**

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 25, dopo le parole: «dosi unitarie uguali» aggiungere le seguenti: «e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio.».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

75.111**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente» con le seguenti: «prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

75.112**Respinto**

STIFFONI, MORO

Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «legislazione vigente.» aggiungere il seguente periodo: «Al farmacista è concessa la facoltà, su richiesta dell'assistito e previa accurata informazione al fine di acquisirne il consenso, di sostituire il farmaco prescritto con uno a minor costo considerato equivalente per principi attivi, forma farmaceutica e indicazione terapeutica, qualora il medicinale prescritto sia irripetibile nel normale ciclo di distribuzione ovvero nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista. Tale facoltà è preclusa qualora il medico, all'atto della prescrizione, indichi la sigla "n.s." (non sostituibile)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.113**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 25, terzo periodo, dopo le parole: «della loro bioequivalenza» inserire le seguenti: «e biodisponibilità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.114**Respinto**

BERNASCONI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA

Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì tenuto a comunicare al paziente il nome della molecola che costituisce

il principio attivo del farmaco prescritto bioequivalente a quella del farmaco che ha ritenuto di non prescrivere. Qualora il medico prescriva un farmaco generico, egli è tenuto a specificarne nella ricetta il principio attivo».

75.115

Respinto

BERNASCONI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DANIELE GALDI, CAMERINI

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«25-bis. In considerazione di quanto programmato ai sensi del comma 1 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 76, e medici prescrittori dipendenti del Servizio sanitario nazionale devono tenere conto della disposizione di cui al precedente comma 25 nella loro scelta di prescrizione, fatte salve controindicazioni di natura terapeutica legate a particolarità di composizione del singolo farmaco che le giustifichino. In considerazione dell'appropriatezza terapeutica del farmaco, il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale terranno conto di quanto disposto dal comma 25 del presente articolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 76».

75.116

Respinto

BRUNI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. Entro il febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei generici, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

75.117**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 26 sopprimere le parole: «previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 25».

75.118**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 26 sopprimere le parole: «previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 25».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

75.119**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).**75.120****Respinto**

BERNASCONI, BETTONI BRANDANI, CAMERINI, MASCIONI, CARELLA, DANIELE GALDI

Al comma 28, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale informazione deve essere oggetto di campagne da parte dei medici e dei farmacisti, tramite materiali scritti e resi disponibili o affissi presso le farmacie, gli studi medici, le sedi ospedaliere e di esercizio della libera professione intramuraria, autonomamente organizzate, finalizzate a rendere edotti gli assistiti di quanto previsto dalla nuova disciplina e delle caratteristiche del farmaco generico».

75.121**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 28 non si applicano ai farmaci, di cui all'allegato 1, previsti da dichiarazione medica firmata, per l'utilizzo nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave.

28-ter. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, non superiore a trenta

giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata.

28-*quater*. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nell'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito dalle ASL e completato con il timbro professionale del medico.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.122

Respinto

RIPAMONTI, CARELLA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 29.

75.123

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 29.

75.124

Respinto

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 31, terzo periodo, dopo le parole: «da uno stato membro dell'Unione europea» inserire le seguenti: «o extra Unione europea».

75.125

Respinto

MANARA, MORO

Il comma 32 è abrogato.

Compensazioni L.F.N.P. (v. emend. 2.40).

75.126

Respinto

MANARA, MORO

Al comma 32, ottavo rigo, le parole: «lire quarantamila» sono sostituite dalle parole: «lire ventimila».

Segue compensazioni L.F.N.P. (v. emend. 2.40).

75.127

Respinto

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«33. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.0.1

Respinto

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. Al decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.0.2**Respinto**

NOVI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.**

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 389 è sostituito dal seguente:

"I farmacisti che, alla data del 30 settembre 2000, gestiscono da almeno un anno una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1980, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè entro la stessa data non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica».

75.0.3**Respinto**

NOVI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.**

1. L'articolo 1, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 389 è sostituito dal seguente:

"Per i farmacisti che alla data del 30 settembre 2000, abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48"».

75.0.4**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato 1 può essere modificata solo con decreto del Ministro della sanità.

2. I medici, i chirurghi ed i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato 1 attraverso autorizzazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge, e a detenere la quantità necessaria delle sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, corredata di dichiarazione medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari».

Art. 76.**76.1****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.2**Respinto**

TIRELLI, MORO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

76.3**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, compensazione PRC (v. emend. 2.10).

76.4**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 76. - (*Budget complessivo dei medici di medicina generale, dei medici pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni*). –
1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Salvo fatte le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.5

Respinto

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 1.

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.6

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

76.7

Respinto

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 271 e 272 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di budget di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.8**Respinto**

TIRELLI, MORO

*Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001»
con le seguenti: «entro il 30 novembre 2001».*

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

Respinto**76.9****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001»
con le seguenti: «entro il 30 ottobre 2001».*

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**76.10****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001»
con le seguenti: «entro il 30 agosto 2001».*

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**76.11****Respinto**

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 2.

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania
(v. emend. 2.40).**

76.12**Respinto**

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di budget già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.13**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «che si presumono indotte all'attività prescrittiva» con le seguenti: «calcolate statisticamente sull'attività prescrittiva degli ultimi tre anni da parte».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.14**Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 3***Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

76.15**Respinto**

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

76.16**Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 4.***Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania
(v. emend. 2.40).****76.17****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Al comma 4 sostituire le seguenti parole: «nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale» con le seguenti: «eletto dagli stessi tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti nel distretto».***76.18****Respinto**TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO*Al comma 4 sostituire le parole: «dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale» con le seguenti parole: «dai medici operanti nel distretto interessato».***76.19****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 5.***Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania
(v. emend. 2.40).**

76.20

TIRELLI, MORO

Respinto

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole da: «anche tramite le organizzazioni sindacali» fino alla fine del comma».

76.21**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «anche tramite le organizzazioni sindacali».

76.22**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere al comma 5 il secondo periodo.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.40).

76.23**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.40).

76.24**Respinto**

MANARA, MORO

Al comma 5, sesto rigo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle parole: «cento per cento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

76.25**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5 sostituire al secondo periodo le parole: «60 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.26**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole: «all'erogazione di servizi» fino alla fine del periodo, con le altre: «al miglioramento dei servizi per l'utenza».

76.27**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con esclusione di incentivi di carattere pecuniario».

76.28**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «di carattere pecuniario» con le seguenti: «di carattere informatico, tecnologico e scientifico».

76.29**Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

76.30**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «ed attivano» fino alla fine del comma, con le altre: «, provvedono al ripiano e lo comunicano al Ministero della sanità e dal Ministero del tesoro.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

76.31**Respinto**

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.10).

Respinto**76.32****Respinto**

MANARA, MORO

Alla fine del comma 7, togliere le virgolette e il punto e aggiungere le parole: «e per un anno tutte le altre».

Art. 77.**77.1****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni F.I. (v. emend. 1.0.1).

77.2**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di monitorare» fino alla fine del comma.

77.3**V. nuovo testo**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando con particolare efficacia la normativa a tutela della *privacy*. Ai dati di cui alla gestione informatizzata potranno avere accesso solo gli operatori da identificarsi secondo quanto al decreto legislativo n. 282 del 1999».*

77.3 (Nuovo testo)**Accolto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Alla fine del comma 1, inserire i seguenti periodi:

«Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della *privacy*. Ai dati di cui alla gestione informatizzata potranno avere accesso solo gli operatori da identificarsi secondo quanto al decreto legislativo n. 282 del 1999».

77.4**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalle province autonome».

77.5**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 3 sostituire le parole: «nell'ambito di» con le seguenti: «con esclusione».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**77.7****Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 3 sostituire le parole: «province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «nonchè previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

77.6**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 3 sostituire le parole: «nell'ambito di» con le seguenti: «escluse».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

77.8**Respinto**

TIRELLI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo è a completo carico del bilancio dello Stato».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

77.9**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo periodo, sostituire le parole da: "all'articolo 3" fino a: "o la locazione" con le seguenti: "i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione". Conseguentemente sostituire al secondo periodo da: "dopo il terzo" fino a: "di carattere sanitario" con le seguenti parole: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, dal Progetto obiettivo 1998-2000 e dai relativi progetti regionali di attuazione, le regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

77.10

Respinto

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i redditi prodotti sono utilizzati dalle regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, dal Progetto obiettivo 'Tutela della salute mentale 1998-2000', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 e dai relativi progetti regionali di attuazione"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

77.11**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 6.

77.12**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5, al comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

77.13**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare

Aggiungere il seguente comma:

«Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuate a partire dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999, nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci delle società interessate.

Art. 78.

78.1

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

78.2

Respinto

MANARA, MORO,

Abrogare l'articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.3

Respinto

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

78.4

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, coperture del Gruppo Forza Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.5**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 1.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

78.6**Respinto**

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, coperture del Gruppo Forza Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

78.7**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari "a carattere cronico" nei reparti di lungodegenza oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in sessanta giorni di degenza previa verifica di particolari condizioni che ne rendano ammissibile la deroga; la riduzione tariffaria non potrà superare il 30 per cento della tariffa giornaliera piena».

78.8**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

78.9**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «ove siano assicurati» con le seguenti: «previa realizzazione di».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

78.10**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «inseriscono un valore soglia di durata» con le seguenti: «individuano tempi di durata».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

78.14**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole da: «di durata della degenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «guida di durata delle degenze per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Forza Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.11**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «lungodegenza» inserire le seguenti: «per patologie».

78.15**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «oltre il quale si applica» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.16**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.17**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.12**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Il valore soglia è fissato» con le seguenti: «Il tempo medio di durata dei ricoveri è fissato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

78.19**Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «giorni di degenza» aggiungere le seguenti: «elevabili a novanta per particolari patologie individuate da un apposito decreto del Ministero della sanità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

78.18**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: «la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

78.20**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.21**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.22**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.23**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.24**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in centottanta giorni».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.25**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in centoventi giorni».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.26**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in novanta giorni».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.13**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «sino ad un massimo del 50 per cento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

78.1000**Accolto**

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

78.27**Precluso**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, qualora ne ricorrano le condizioni,».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

78.28**Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 3.***Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****78.30****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 3, dopo la parola: «erogatore» inserire le seguenti: «pubblico e convenzionato».***78.31****Respinto**

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 3, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».***78.32****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 3, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».***78.29****Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, dopo le parole: «protocolli di valutazione» inserire le seguenti: «secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali».

78.33**Respinto**

MARINO, MANZI, CAPONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di migliorare l'attività per le visite mediche di controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, di cui alla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per una migliore definizione di suddetta attività in rapporto con i medici convenzionati che svolgono le prestazioni prima richiamate, al comma 12 dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituite le parole: "medici liberi professionisti" con le seguenti: "medici in rapporto di convenzione" e dopo le parole: "ordine dei medici" sono aggiunte le seguenti: "e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei medici di controllo". Al comma 13 dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: "previdenza sociale" si aggiungono le parole: "e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei medici di controllo"».

78.34**Respinto**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).****78.35****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 4.***Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

78.36**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «applicano» con le seguenti: «possono applicare».

Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

78.37**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo la parola: «applicano» aggiungere le altre: «, previo accertamento delle cause e delle responsabilità,».

Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

78.38**In parte inammissibile, in parte respinto**

PIZZINATO, PELELLA

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, sul reddito da attività lavorativa il 40 per cento della contribuzione versata è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

78.0.1**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Incentivi fiscali per la ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"*i*-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 10 milioni di lire, a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;"

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a lire 500 milioni, fatte a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;».

3. Gli istituti, gli enti e le associazioni di cui ai commi 1 e 2 devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB.

4. Le agevolazioni per la ricerca scientifica di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere erogate anche a favore delle imprese farmaceutiche ed istituti di ricerca con propria personalità giuridica. In tale ambito la misura delle agevolazioni è commisurata al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, senza limiti di spesa, ove la ricerca sia indirizzata ai settori oncologico, genomico e delle neuroscienze. Gli istituti di ricerca soggiacciono alle disposizioni del comma 3.

5. I medesimi soggetti di cui al comma 4 possono usufruire degli strumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*) e *g*) del decreto le-

gislativo 27 luglio 1999, n. 297, sulla base della certificazione di bilancio degli ultimi tre anni, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Gli interventi di cui al presente comma sono destinati al finanziamento di piani di ricerca e sviluppo nel campo farmacologico che necessitano di nuove tecnologie o riguardanti ricerche relative a settori di grande rilevanza terapeutica, nonché al finanziamento di programmi e di piani attuati da consorzi tra piccole e medie imprese del settore farmaceutico».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 150.000;

2002: - 150.000;

2003: - 150.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella Tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

Art. 79**79.1****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 1.***Conseguentemente coperture (v. emend. 2.40).****79.2 (Nuovo testo)****Accolto**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «residenti» aggiungere le seguenti: «nella regione Valle d'Aosta e» dopo le parole: «è attribuito» aggiungere le seguenti: «alla regione e».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dall'esercizio 2002».

Al comma 3, dopo le parole: «le somme attribuite» aggiungere le seguenti: «alla regione Valle d'Aosta e» dopo le parole: «a favore» aggiungere le seguenti: «della regione Valle d'Aosta e».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 8.000;

2003: - 8.000.

79.2**Dichiarato inammissibile**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «residenti» aggiungere le seguenti: «nella regione Valle d'Aosta e» dopo le parole: «è attribuito» aggiungere le seguenti: «alla regione Valle d'Aosta e» dopo le parole: «a favore» aggiungere le seguenti: «della regione Valle d'Aosta e».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 8.000;
2002: - 8.000;
2003: - 8.000.

79.200

Dichiarato inammissibile

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «residenti» aggiungere le seguenti: «nella regione Valle d'Aosta e» dopo le parole: «è attribuito» aggiungere le seguenti: «alla regione Valle d'Aosta e» dopo le parole: «a favore» aggiungere le seguenti: «della regione Valle d'Aosta e».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 8.000;
2002: - 8.000;
2003: - 8.000.

79.3

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi».

Conseguentemente al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

79.4

Precluso

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

79.5

Dichiarato inammissibile

ANDREOLLI

Al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «tre anni».

Art. 80.

80.1

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (vedi emend. 2.10).

80.2

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente coperture L.F.N.P.(v. emend. 2.40).

80.3

Respinto

GUERZONI, PASQUINI

Aggiungere il seguente comma:

«2. ai fini delle percentuali indicate alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono computate come esenti le prestazioni sanitarie erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, considerate escluse dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è soppressa.

80.0.1**Respinto**

MONTAGNINO, ANDREOLLI

*Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:***«Art. 80-bis.**

1. Per realizzare l'effettiva garanzia – riaffermata dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 – per gli infortuni sul lavoro ed i tecnopoatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, compensiva degli aspetti dinamico-relazionali – ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico n. 1124 del 1965, modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 – le regioni definiscono con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

80.0.2**Respinto**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

*Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:***«Art. 80-bis.***(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)*

1. Per realizzare l'effettiva garanzia – riaffermata dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 – per gli infortuni sul lavoro ed i tecnopoatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, compensiva degli aspetti dinamico-relazionali – ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico n. 1124 del 1965, modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 – le regioni definiscono con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie

ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

80.0.3

Accolto

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)

1. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 75 e 77 della presente legge, nonché di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso Dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea dei medicinali

(EMA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Art. 81.**81.1****Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, inserire il seguente:

«01. Per la realizzazione dell'Agenzia nazionale di Telemedicina ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è determinato un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale applicate ai servizi sanitari per lo sviluppo ed il controllo delle tecnologie informatiche, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS-Health telematics policy. La struttura dell'Agenzia è definita con decreto del ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero della sanità, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

81.2

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 1.

81.3

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 1.

81.4

Accolto

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della realizzazione del centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

81.5**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la costituzione del Consorzio per le Neuroscienze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, sono stanziati lire 2 miliardi per l'anno 2001, 5 miliardi per l'anno 2002 e 10 miliardi per l'anno 2003. Al Consorzio partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati, Fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nel settore, nelle neuroscienze. Per la costituzione del Consorzio il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, definiscono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Consorzio medesimo, avvalendosi della Commissione Nazionale sulle neuroscienze istituita con decreto ministeriale del 6 aprile 2000».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero della sanità, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 2.000;
2002: - 5.000;
2003: - 10.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

81.6

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 2.

81.7

Respinto

TIRELLI, MORO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 18-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: "per il personale" aggiungere le seguenti: "sanitario"».

81.8

Respinto

MANARA, MORO

Il comma 3 è abrogato.

81.9

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere le parole: «e privati».

81.10**Respinto**

MACERATINI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «di lire 20 miliardi» con le seguenti: «di lire 40 miliardi».

Compensazioni di Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**81.11****Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 4 è abrogato.

81.12**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis- I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita U.P.B. dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.

81.13**Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 6 è abrogato.

81.14**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare l'attività di ricerca, l'Istituto superiore della sanità è autorizzato a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale che vi abbia prestato la propria attività, per un periodo complessivo di almeno 3 anni, retribuita dall'Istituto medesimo ed oggetto di regolari contratti di incarico di ricerca».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

81.15**Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 8 è abrogato.

81.16**Respinto**

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 9.

81.17**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

81.18 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 11, sono soppresse le parole: «al personale in servizio presso il coesistente Ufficio centrale del bilancio e», nonché le parole: «per il personale dell'Ufficio centrale del bilancio con le disponibilità previste dal citato articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e».

81.18**Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 11, è abrogato.

81.19**Ritirato**

IL GOVERNO

Il comma 11 dell'articolo 81 è soppresso.

81.20**Dichiarato inammissibile**

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI ORIO, CARELLA, DANIELE GALDI, MIGNONE, BERNASCONI, CAMERINI

Al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «sono estesi anche» inserire le seguenti: «al personale comandato presso il Ministero della sanità ai sensi e agli effetti dell'articolo 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e».

81.21**Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Gli oneri finanziari relativi alla indennità di esclusività per il personale medico ospedaliero dipendente dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè riconosciuti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, equiparato a termine dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999 sono determinati per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 180 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Compensazioni di Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

81.22**Respinto**

MACERATINI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per il potenziamento strutturale e strumentale dei centri di rianimazione è autorizzata la spesa di 200 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministero della sanità al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la rete delle rianimazioni».

Compensazioni di Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

81.23**Respinto**

MANARA, MORO

Il comma 13 è abrogato.

81.110**Respinto**

MORO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dal 1° gennaio 2001 sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

81.24**In parte inammissibile in parte respinto**

VIVIANI, DE GUIDI, PREDA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Sono abrogate o modificate in relazione alle mutate situazioni sanitarie del Paese, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e relative norme di attuazione, alla legge 25

luglio 1956, n. 837, e relative norme di attuazione, all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relative norme di attuazione, al DCG 2 dicembre 1926, alla legge 4 febbraio 1966, n. 51, e relative norme di attuazione, alla legge 5 marzo 1963, n. 292, e relative norme di attuazione. Le abrogazioni e le modificazioni di cui al periodo precedente sono disposte con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 1.000;

2002: + 1.000;

2003: + 1.000.

81.25

Dichiarato inammissibile

LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI, CIMMINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. I collaboratori amministrativi del Servizio sanitario nazionale assunti a seguito di concorso di cui requisito era la laurea, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 transitano alla dirigenza amministrativa».

81.26

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, NAVA, MISSERVILLE, DI BENEDETTO, MUNDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Sono totalmente esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria tutti i minorenni che praticano attività sportive, agonistiche e non agonistiche».

81.27**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai fini delle percentuali indicate alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono computate come esenti le prestazioni sanitarie erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, considerate escluse dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazioni F.I. (v. emend. 1.0.1).**81.28****Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine della razionalizzazione di alcuni interventi di medicina preventiva nonché, al fine di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2001, sono abrogate o modificate in relazione alle mutate situazioni sanitarie del Paese, le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, alla legge 25 luglio 1956, n. 837 e le altre disposizioni in materia di vaccinazione contro la tubercolosi, di accertamento sierologico della lue, di intradermoreazione alla tubercolina (TINETEST), di vaccinazione antitetanica e di vaccinazione antitifica».

81.29**Respinto**

SEMENZATO, SALVATO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per il potenziamento dell'assistenza ai malati terminali, prevedere un intervento per la realizzazione di strutture tipo hospice».

Conseguentemente, all'articolo 2, al termine del comma 1, sopprimere la lettera h).

81.30**Respinto**

PALUMBO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che ha modificato l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il primo periodo, dalle parole: all'articolo 3 alle parole "o la locazione" è sostituito dal seguente: "i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione".

Il secondo periodo, dalle parole: "dopo il terzo" alle parole: "di carattere sanitario", è sostituito dal seguente: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dai predetti Piano sanitario nazionale 1998-2000, progetto obiettivo 1998-2000 e relativi progetti regionali di attuazione, le Regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario"».

81.31**Respinto**

PALUMBO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i redditi prodotti sono utilizzati dalle Regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinati ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, dal progetto obiettivo «tutela della salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, e dai relativi progetti regionali di attuazione».

81.32**Dichiarato inammissibile**

BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In attesa di intervento legislativo tendente a regolamentare il diritto alla salute dei cittadini indigenti in soggiorno occasionale all'Estero, sancito dalla sentenza 309/1999 della Corte Costituzionale, per il rimborso delle spese per ricovero ospedaliero urgente ed indifferibile, in paesi con i quali l'Italia non ha sottoscritto accordi bilaterali per l'assistenza sanitaria, si stanziava l'importo di lire 1 miliardo, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, da erogare direttamente a cura del Ministero della Sanità o tramite il servizio sanitario nazionale».

81.33**Respinto**

VALLETTA

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«1. A parziale modifica della legge n. 289 dell'11 ottobre 1990, riguardante l'indennità di accompagnamento ad integrazione in materia di assistenza economica agli invalidi civili e in particolare per i minori invalidi, è disposta, a decorrere dal 2001, la prosecuzione della corresponsione dell'assegno di accompagnamento alle predette categorie in caso di ricovero in ospedale.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della sanità, ridurre gli accantonamenti per 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.

81.34**Respinto**

VALLETTA

Inserire, in fine, il seguente comma:

«È disposto, a decorrere dal 2001, la concessione gratuita dei vaccini desensibilizzanti per i soggetti allergici».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della sanità, ridurre gli accantonamenti per 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.

81.35**Assorbito**

DE MARTINO Guido, MARINO, MASULLO, PELELLA, DONISE, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo é sostituito dal seguente: "I redditi prodotti sono utilizzati dalle Regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinati ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, dal Progetto obiettivo 'Tutela della salute mentale 1998-2000', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, e dai relativi progetti regionali di attuazione"».

81.36**Respinto**

DE MARTINO Guido, MARINO, MASULLO, PELELLA, DONISE, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, 1996 n. 662, il primo periodo, dalle parole: "All'articolo 3" alle parole: "o la locazione" è sostituito dal seguente: "i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli Enti pubblici, o la locazione".

Il secondo periodo, dalle parole: "dopo il terzo" alle parole: "di carattere sanitario", è sostituito dal seguente: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dai predetti Piano sanitario nazionale 1998-2000, Progetto obiettivo 1998-2000 e relativi progetti regionali di attuazione, le Regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario"».

81.37**Dichiarato inammissibile**

DI ORIO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DANIELE GALDI, MIGNONE, CAMERINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la soppressione dei corsi di studio per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che non siano stati riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è prorogato alla data di entrata in vigore della presente legge».

81.38**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«15. Ai titolari delle cariche statutarie della Associazione Italiana della Croce Rossa di cui al D.P.C.M. 7 marzo 1997, n.100, che appartengono alle categorie di lavoratori previste dall'articolo 2 comma 1 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono estesi i benefici in materia di aspettative e permessi contemplati dalla legge stessa in favore degli amministratori locali onde consentire l'esercizio del mandato nonché l'indennità di missione, allorquando spettante, indipendentemente dalla appartenenza alle categorie di lavoratori dianzi richiamate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministero della sanità, emana entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per disciplinare l'intera materia tenendo conto che, attesa la gratuità delle cariche statutarie della croce Rossa, i periodi trascorsi in aspettativa ed i giorni di permesso debbono essere considerati a tutti i fini - ivi compreso quello retributivo- come servizio effettivamente prestato.

81.39**Respinto**

DE LUCA Athos

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. La gestione delle farmacie comunali resta disciplinata esclusivamente dalla disciplina di settore».

81.0.1**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Interventi a favore dell'accesso alla psicoterapia)

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura il più ampio accesso dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale e della psicoterapia, offrendo una rete integrata di servizi sul territorio a sostegno delle persone che soffrono di disturbi psicologici, psicopatologici o situazionali e delle loro famiglie. A tal fine i dipartimenti di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze (Sert) ed i servizi materni infantili in forma di ambulatori, centri, reparti o strutture residenziali comunque operanti nel settore quali presidi delle aziende sanitarie locali, possono inviare le persone sofferenti di uno stato di disagio psicologico e situazionale ovvero i soggetti che presentano una sintomatologia acuta o un disturbo psicopatologico strutturato, quando non abbiano la possibilità di assisterle direttamente anche presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

a) accoglienza e valutazione dello stato psicologico del paziente e, ove necessario, della famiglia;

b) diagnosi e cura dei disturbi psicologici, psicopatologici e situazionali, ove necessario assicurando il coordinamento e con gli altri specialisti e con le strutture sanitarie territoriali;

c) consulenza psicologica.

2. Possono accedere all'accreditamento i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in psicologia o medicina e chirurgia con specializzazione in psicologia clinica, psichiatria o psicoterapia;

b) iscrizione all'apposita sezione degli psicoterapeuti presso gli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi;

c) esperienza professionale di almeno dieci anni nel campo della psicoterapia;

d) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del servizio sanitario nazionale o con strutture private accreditate.

3. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124.

4. La remunerazione ed il rimborso dei professionisti di cui all'articolo 2 comma 2, è definita dalle regioni e dalle province autonome, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque in misura non superiore al minimo delle tariffe indicate dagli ordini professionali.

5. Le regioni ed presidi di sanità pubblica che inviano i pazienti presso le strutture private ed i professionisti accreditati, attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerta ai pazienti dai professionisti accreditati, assicurando del pari la valutazione e la supervisione dei programmi terapeutici ed il coordinamento con le strutture territoriali del servizio sanitario nazionale».

81.0.2

Dichiarato inammissibile

CARELLA, DANIELE GALDI, MASCIONI, MIGNONE, CAMERINI, BETTONI BRANDANI

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

1. Agli specialisti ambulatoriali, ai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 1992 cinque anni di anzianità nel rapporto convenzionale a tempo indeterminato, e per i quali le aziende sanitarie instaurino, entro la data di emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del comma 1-*bis* del predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, è riconosciuta, fatta salva l'anzianità già individualmente maturata ai fini della retribuzione, una anzianità di servizio di cinque anni».

81.0.3**Respinto**

CARELLA, DI ORIO, BETTONI BRANDANI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, CAMERINI, MASCIONI, MONTAGNINO, ZILIO, NAPOLI Roberto, PAPINI, MIGNONE, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale)

1. Al fine di promuovere la realizzazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute mentale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, è istituito un fondo, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, di lire 3 miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetti in particolare interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale. A decorrere dall'anno 2001 è assegnato al Fondo di cui al comma 1, uno stanziamento di lire 1 miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma ed il pregiudizio sulla salute mentale. È altresì istituito un fondo di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione di un programma nazionale triennale, adottato dal Ministro della sanità, di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale».

Conseguentemente alla Tabella A la voce relativa al Fondo speciale di parte corrente del Ministero della sanità è modificata come segue:

2001: - 4.000.000.000;
2002: - 4.000.000.000;
2003: - 4.000.000.000.

81.0.4**Dichiarato inammissibile**

BISCARDI

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Misure attuative in materia di ricerca finalizzata)

1. Al fine di favorire l'effettivo sviluppo della ricerca finalizzata, secondo programmi coordinati, che consentano la più efficiente allocazione delle risorse ed un'effettiva competizione tra i diversi progetti, vengono istituiti con separati decreti del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel quadro di una comune intesa, due capitoli di bilancio a valere sulle unità previsionali di spesa di ciascuno dei due Ministeri.

2. I fondi sono alimentati con le eventuali risorse tratte da fondi di pertinenza di ciascun Ministero, con separati decreti adottati non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

3. I fondi stessi sono gestiti attraverso le speciali forme di cui al presente articolo e costituiscono gestione separata rispetto agli altri fondi appartenenti allo stesso Ministero. Non sono suscettibili di variazioni compensative in diminuzione.

4. La Commissione per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, costituisce nel proprio seno un comitato per i fini indicati nel presente articolo composto da sette membri. La commissione viene integrata con un pari numero di esperti e rappresentanti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato è coordinato da un Presidente, nominato con provvedimento adottato di concerto tra il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra esperti di riconosciuta qualificazione nella ricerca biomedica. In tale composizione, con l'eventuale ausilio di esperti esterni, il Comitato formula, osservate le compatibilità con gli indirizzi espressi nel piano sanitario nazionale e nel piano nazionale della ricerca, il bando, da pubblicarsi entro il 30 marzo di ogni anno, con il quale vengono promosse iniziative e attività di ricerca finalizzata.

5. Sono ammessi al concorso, anche aggregati in consorzi o in associazioni temporanee:

- 1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
- 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
- 3) istituti di ricovero e cura di diritto a carattere scientifico;
- 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

- 5) università, consorzi interuniversitari;
- 6) enti di ricerca.

6. La assegnazione dei fondi ai progetti beneficiari avviene secondo criteri selettivi indipendenti dalla natura dei soggetti proponenti.

7. Il comitato, valutati comparativamente i progetti relativi alla medesima area, determina la misura del finanziamento, ed assegna, osservato il principio di una tendenziale pari distribuzione degli oneri, la amministrazione di riferimento, individuando altresì il responsabile del procedimento all'interno della singola struttura.

8. La amministrazione di riferimento provvede con propri atti, con proprie procedure e con il proprio personale alla erogazione del finanziamento. Essa effettua i controlli richiesti ordinariamente dalle regole che concernono le proprie materie.

9. I Ministeri interessati assicurano il costante scambio di informazioni anche per via telematica, garantendo, attraverso una costante consultazione di un apposito gruppo di lavoro il coordinamento delle iniziative e la tendenziale armonizzazione delle procedure.

10. Quando la legge si riferisce alla ricerca finalizzata, il riferimento si intende effettuato al presente articolo.

11. Sono abrogate:

a) nell'articolo 12-*bis*, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e ss.mm. le parole: "e finalizzata" del primo periodo;

b) il comma 7 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

12. Nell'articolo 12-*bis*, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 229, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e ss.mm. il secondo periodo è sostituito dal seguente: Alla realizzazione dei progetti di ricerca finalizzata, oltre ai soggetti già indicati, concorrono le Università, gli enti di ricerca, nonché, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le imprese pubbliche e private».

Art. 82.**82.1****Respinto**

MACERATINI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire le parole: «di lire 20 miliardi» con le parole: «di lire 50 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**82.2****Respinto**

TRAVAGLIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 assegnare un contributo di 500.000.000 alla Sezione PET- Ciclotrone, parte del Servizio di Medicina Nucleare dell'IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, al fine di potenziare lo studio delle patologie neoplastiche, cerebrali e cardiache con isotopi positrone-emittenti».

82.0.1**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione dei tumori)

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2000, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sui tumori senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n.517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca anti-tumore". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

82.0.2

Respinto

TIRELLI, MORO

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 il fondo alla stessa destinato è finanziato per gli anni 2001 e 2002 di ulteriori 10 mld per ciascun anno».

Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

82.0.3

Respinto

TIRELLI, MORO

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Nuove norme per l'erogazione di farmaci finalizzati a pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave)

1. A 1 testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nell'ambito delle sue competenze istitu-

zionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove campagne informative finalizzate all'impiego appropriato dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti»;

b) all'articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"e) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescrive l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave";

c) all'articolo 43:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia, a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La prescrizione dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Il Ministero della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14. L'elenco dei farmaci contenente le sostanze di cui all'allegato 1 è modificato con decreto del Ministro della sanità";

4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 attraverso autorizzazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Con cadenza trimestrale con autocertificazione i medici chirurghi e medici veterinari trasmettono alla Azienda sanitaria locale di riferimento le indicazioni relative all'uso dei farmaci di cui al presente comma contenente i nominativi dei soggetti ai quali gli stessi sono stati somministrati. Gli infermieri professionali sono autorizzate a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, accompagnate da dichiara-

zione medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari, limitatamente si casi previsti dall'articolo 41, comma 1 lettera e)";

5) il comma 6 è abrogato;

6) I decreti del ministero della sanità previsti dalle modifiche di cui al punto 3) della presente lettera c) sono emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) all'articolo 45:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Scaduti trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo che il fatto non costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000".

e) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;

f) all'articolo 60 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriale delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

4. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

5. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

7. Il responsabile della tenuta dei registri di cui al presente articolo, qualora si riscontri il mancato o errato mantenimento dei registri stessi è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 nonché, nel caso di recidiva, alla rimozione dall'incarico"

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 le parole "anno validità limitata a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "hanno validità limitata a trenta giorni"».

Conseguentemente copertura finanziaria Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

Art. 83.**83.1** (Nuovo testo)**Accolto**

TAROLLI, BOSI

Sostituire il titolo con le seguenti parole: «Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down».

83.1**V. nuovo testo**

TAROLLI, BOSI

Sostituire il titolo con le seguenti parole: «Interventi ai cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down».

83.2**Accolto**

TAROLLI, BOSI, NAPOLI Roberto, AZZOLLINI, VEGAS, MUNDI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia».

83.0.1**In parte inammissibile, in parte respinto**

D'URSO

Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente:

«Art. 83-bis.

1. Il trapiantato che deve dichiarare il suo stato al momento del rinnovo della patente di guida e quindi presentarsi presso la Commissione medica provinciale, esibendo un certificato medico dello specialista del ramo che attesti la funzionalità dell'organo trapiantato, è esonerato dal pagamento delle marche da bollo, dal versamento c/c, nonchè dal pagamento della visita.

2. La validità della patente è decennale o quinquennale a seconda dell'età, secondo le norme vigenti. Solo nel caso in cui la Commissione medica giudichi i parametri e la funzionalità dell'organo, refertati nel certificato medico, critici o inadeguati per la guida, il paziente trapiantato è convocato per la visita medica collegiale e la validità della patente ridotta o revocata a seconda dell'esito della visita».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

2001: - 30 miliardi;
2002: - 30 miliardi;
2003: - 30 miliardi.

83.0.2

Accolto

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Misure per la profilassi internazionale)

1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002 delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001».

83.0.3 (Nuovo testo)

Accolto

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale)

1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute mentale 1998-2000, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire 3 miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.

2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire 1 miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale».

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 6, sostituire le parole: «di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi» con le seguenti: «di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi».

83.0.3

V. nuovo testo

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale)

1. Per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al fine di promuovere la realizzazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute mentale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire 3 miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.

2. Per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire 1 miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale».

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 6, sostituire le parole: «di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi» con le seguenti: «di lire 12 miliardi e

di lire 4 miliardi», e all'articolo 81, apportare le seguenti modifiche: «al comma 3, sostituire le parole: "20 miliardi" con le seguenti: "18 miliardi"; al comma 4, sostituire le parole: "20 miliardi" con le seguenti: "18 miliardi"; al comma 6, sostituire le parole: "15 miliardi" con le seguenti: "14 miliardi"».

Art. 85.**85.1****Ritirato**

CAMERINI, VOLCIC

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2001 la regione è autorizzata ad utilizzare tali risorse per la contrazione di mutui a copertura del maggior fabbisogno sanitario».

85.2**Accolto**

IL GOVERNO

Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale».

85.100**Accolto**

IL RELATORE

Sostituire la parola: «20» ovunque ricorra con la seguente: «25».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2002: - 5 miliardi.

Ministero del lavoro:

2003: - 10 miliardi.

85.0.1**Ritirato**

CAMERINI, VOLCIC

*Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:***«Art. 85-bis.**

1. All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il primo periodo, dalle parole: "All'articolo 3" alle parole: "o la locazione" è sostituito dal seguente: "i beni mobili è immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. Il secondo periodo, dalle parole: "dopo il terzo" alle parole: "di carattere sanitaria" è sostituito dal seguente: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione degli interventi previsti dai predetti Piano sanitario nazionale 1998-2000 e progetto obiettivo 1998-2000, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».

85.0.2**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, ZILIO

*Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:***«Art. 85-bis.**

1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, agli specialisti ambulatoriali, ai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, con cinque anni di anzianità a tempo indeterminato al 31 dicembre 1992, per i quali le aziende abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 così come integrato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993, n. 229 del 1999 e n. 254 del 2000, è comunemente riconosciuta ai fini giuridici ed economici, a valere dall'inquadramento, una anzianità di servizio e di esperienza professionale del SSN di anni cinque nonchè quanto già individualmente maturato eco-

nomicamente come retribuzione di anzianità (scatti di anzianità - RIA) nel rapporto di provenienza».

85.0.3

Ritirato

COLLINO, NAPOLI Roberto, CAMBER, CALLEGARO, MORO, VISENTIN

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-ter.

1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria dell'importo di 300 miliardi, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 30 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 30 miliardi all'anno per ogni anno, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo.

2. Per le finalità previste dal comma precedente al fabbisogno finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2001 si provvede mediante l'autorizzazione di un limite di impegno di lire 30 miliardi annui, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016».

Coperatura UDEUR (v. emend. 2.70).

Art. 86.**86.1****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).**

86.2**Respinto**

MACERATINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, COZZOLINO, MULAS, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. All'articolo 13, comma 6, primo capoverso della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è soppressa la locuzione: "concessa antecedente al 30 novembre 1999"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

86.4**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, dopo le parole: «debiti di imposta» aggiungere le seguenti: «seguendo l'ordine di anzianità maturata».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania

86.6**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, dopo le parole: «debiti di imposta» aggiungere le seguenti: «seguendo l'ordine di anzianità maturata».

86.5**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del comma con le seguenti: «seguendo l'ordine di anzianità maturata».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

86.8**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del periodo con le seguenti: «seguendo l'ordine di anzianità maturata».

86.7**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del periodo.

86.3**Ritirato**

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, punto 3, aggiungere, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» la seguente frase: «Le società di cui al comma 1 accettano l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta pro soluto a condizione da stabilire, ma senza rivalsa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

86.9**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola: «pari» con la seguente: «non inferiore».

86.10**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'adeguamento con le modalità ed i criteri fissati all'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1998, n. 508.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 167.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

86.11**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217

e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

86.12

Respinto

GRILLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", le parole: "entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze - Cap. 1654, è ridotta di 500 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003.

86.13

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA, COLLINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

86.14**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantanti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**86.15****Respinto**

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

86.16**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, il comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, è sostituito dal seguente:

"5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle aziende USL e ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari; ciò a condizione che l'ente, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere"».

86.17**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI, PEDRIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1998, n. 508, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

Compensazione ottenuta con la modifica apportata all'articolo 28, comma 1 (vedi emend. 2.38).

86.18**Respinto**

NAPOLI Bruno, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 11, il comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

"1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme delle regioni e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'ente, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere"».

86.19**Respinto**

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Inserire il seguente comma:

«Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: »Sono inoltre esclusi dai redditi determinanti il diritto all'ottenimento della maggiorazione i redditi da lavoro relativi alla casa di prima abitazione, il trattamento di pensione al minimo, la pensione o l'assegno sociale del coniuge e il reddito dominicale dei terreni posseduti. Relativamente al computo dei redditi esenti per l'applicazione della maggiorazione sociale è prevista una franchigia di due milioni di lire».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

86.20**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 308 del 6 settembre 1999, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono sopresse le parole: "tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione"».

86.0.1**Respinto**

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale di predisporre ed approvare in via definitiva bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o modifiche legislative dettate dalle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria), l'Istituto nazionale della previdenza sociale - fermo restando l'esercizio finanziario con decorrenza 1° gennaio-31 dicembre approva il proprio bilancio preventivo entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

2. Il periodo che intercorre dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.

3. Nulla è innovato per quanto concerne i bilanci consuntivi che devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio così come previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

86.0.2**Respinto**

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:***«Art. 86-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale di predisporre ed approvare in via definitiva bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o modifiche legislative dettate dalle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria), l'Istituto nazionale della previdenza sociale - fermo restando l'esercizio finanziario con decorrenza 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo.

2. I bilanci preventivi devono, pertanto, essere deliberati entro il 31 marzo precedente l'esercizio al quale si riferiscono ed i bilanci consuntivi entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

3. In sede di prima applicazione della presente disposizione è da prevedersi un esercizio provvisorio dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento».

Art. 87.**87.1****Respinto**

CASTELLI, MORO

Sopprimere l'articolo.
_____**87.2****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, PEDRIZZI

Sopprimere l'articolo.
_____**87.3****Dichiarato inammissibile**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS è destinato all'ammortamento del debito pubblico, e tra questo una quota non superiore al 20 per cento al rimborso dei crediti di imposta dei contribuenti maturati prima dell'anno 1997».

_____**87.6****Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito un fondo destinato», inserire la seguente: «prioritariamente».
_____**87.8****Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «ricerca scientifica», inserire le seguenti: «senza uso di sperimentazione sugli animali.».

87.7**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, settimo rigo, dopo le parole: «al settore delle ICT», aggiungere le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».

87.10**Respinto**

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «al settore delle ITC», inserire le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».

87.11**Respinto**

SELLA DI MONTELUCE, LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «al settore delle ITC», aggiungere le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».

87.9**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo la parola: «Genoma», inserire le seguenti: «allo sviluppo di nuove tecnologie, come le Nanotecnologie e le celle a combustione, ottenute con l'attuazione di imprese e centri di ricerca di altri paesi caratterizzati da avanzate funzioni interne di ricerca e sviluppo».

87.4**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti:

«alla realizzazione della rete telematica dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Alla copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

87.19

Respinto

PAROLA

Al comma 1, dopo le parole: «informatizzazione della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «compresa l'introduzione di sistemi telematici finalizzati alla razionalizzazione del settore del controllo della sicurezza nei trasporti multimodali nonché lo studio per l'istituzione di un organismo dedicato all'esercizio del suddetto controllo».

87.5

Ritirato

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «delle emissioni elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «nonchè agli interventi di ricostruzione delle strutture produttive e delle infrastrutture danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000».

87.13

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «emissioni elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni».

87.12

Respinto

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «di comunicazioni mobili di terza generazione» aggiungere le seguenti: «sino al limite di 1.500 miliardi».

87.14**Respinto**

MASULLO, MONTICONE, BISCARDI, PAPPALARDO, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei Ministri, assicurando che almeno il 50 per cento del fondo sia destinato al programma nazionale della ricerca».

87.16**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bisd. il 5 per cento dei proventi della gara di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi di trasporto pubblico di massa e correlate strutture di interscambio, di livello intercomunale, al servizio di grandi funzioni urbane di importanza regionale con la sperimentazione di tecnologie innovative, Tali interventi saranno individuati dal Ministro dei trasporti entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sulla base della qualità di mobilità e dell'importanza delle funzioni servite, oltre che dall'impiego degli enti realizzatori a disporre di progetti definitivi entro il termine perentorio del 30 marzo 2001».

87.15**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, destinando in via prioritaria la cifra necessaria alla costruzione di una rete permanente (fissa e mobile) di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico da telefonia mobile, estesa a tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai punti di ubicazione delle stazioni trasmettenti all'interno di centri abitati, previo programma di ricerca ad individuare le modalità per la migliore realizzazione della rete stessa».

87.18**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281» e al comma 2, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281».

87.17**Respinto**

LEONI, PERUZZOTTI, BRIGNONE, PREIONI, COLLA, MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Un'ulteriore quota pari al 5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione è utilizzata per far fronte alle esigenze delle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno, ottobre e novembre 2000».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

87.20**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del periodo ottobre-novembre 2000. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione».

87.20 (Nuovo testo)**Ritirato**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del periodo ottobre-novembre 2000. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 87, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

87.21**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, PELELLA, PEDRIZZI, MAGNALBÒ, SCIVOLETTO, ROTELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, ripartiti nei prossimi tre anni, da ripartire inegual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti».

Conseguentemente a tale scopo viene impegnata la somma necessaria sul fondo previsto dall'articolo 87 comma 1.

87.22**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro delle finanze».

87.23**Accolto**

MORANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«3. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della Carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni dopo il 1° gennaio del 2001. Il Ministro dell'industria promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione (ICT), le imprese del credito bancario e il Ministero stesso, al fine di consentire che ogni cittadino diciottenne possa avvalersi della Carta di credito formativa, che gli dà diritto all'acquisto di beni e servizi del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza per un ammontare pari a lire 10.000.000 nei cinque anni successivi alla data di emissione della Carta stessa. La convenzione deve prevedere che il cittadino titolare della Carta di credito formativa sia tenuto a restituire all'impresa emittente la somma di lire 10.000.000 nel corso dei primi due mesi del quinto anno successivo a quello di emissione; che il sistema delle imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione faccia fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della Carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente».

87.0.1**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

Art. 87-bis.

(Imprenditoria cooperativa)

1. Al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, attraverso l'ampliamento delle misure di promozione e di sostegno del metodo cooperativo, i Fondi di cui all'articolo 19, della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono incrementati in misura pari a lire 50 miliardi.

2. Tale incremento è realizzato con l'impiego di parte del 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (licenze UMTS) ed è finalizzato alla formazione dei dirigenti e quadri cooperativi per lo sviluppo tecnologico delle imprese cooperative.

Sopprimere il secondo periodo e applicare le compensazioni allegate.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

Art. 88.**88.5****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

88.4**Respinto**RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO*Al comma 2, lettera b), le parole: «e/o tecnologico» sono sostituite dalle seguenti: «senza uso di sperimentazione sugli animali».***88.2****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

88.3**Respinto**

LORENZI

*Al comma 4 sostituire le parole: «nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003» con le seguenti: «nella misura di lire 40 miliardi per l'esercizio 2001, 40 miliardi per l'esercizio 2002 e 40 miliardi per l'esercizio 2003».**Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306) apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000
2002: – 15.000
2003: – 10.000.

88.1**Accolto**

FIGURELLI, ALBERTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«Al comma 3, terzo periodo, della legge 7 agosto 1977, n. 266 e successive modificazioni, sostituire le parole da: "fermi restando" fino a: "sono rideterminati" con le seguenti: "sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché"».

88.0.1**Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali e dei consorzi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2001, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite

agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

3. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b*), è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

4. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

88.0.2

Respinto

PIZZINATO

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per l'innovazione nei servizi pubblici locali)

1. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici locali e la costituzione di aziende in luogo dei servizi in economia gestiti direttamente dagli enti locali, entro il 30 giugno 2001 è istituito presso il Ministero dell'industria il Fondo per l'innovazione nei servizi di seguito denominato "Fondo". Il Fondo che ha una consistenza di lire venti miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali e di progetti di organizzazione aziendale dalle aree sviluppate alle aree dell'ex obiettivo 1,2 e 5b, così come definite dalla Commissione dell'Unione europea. Il Fondo può finanziare l'assistenza tecnica, gli studi di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle infrastrutture necessarie nonché pacchetti integrati di servizi relativi all'assistenza tecnica alla nascita delle nuove aziende nel settore, all'organizzazione aziendale, alla formazione del personale, alla valutazione degli investimenti da realizzare, al trasferimento delle più avanzate tecnologie e delle competenze necessarie alla gestione secondo criteri di economicità e di efficienza.

2. Per beneficiare della provvidenze del Fondo di cui al comma 2-*bis*, la cui gestione è affidata alla società Sviluppo Italia spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali, anche costituiti in consorzi, enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell' articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Entro il 30 giugno 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede a determinare le modalità ed i criteri di funzionamento del Fondo, nonché le tecniche di riparto dei fondi. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dalla Cassa depositi e prestiti dagli enti locali interessati e dalle Regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali.

Conseguentemente, all'A.C. 7328, inserire 1^a Tabella E con la seguente voce: Legge 30 luglio 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) Dopo l'Articolo 88, è aggiunto il seguente:

2000: - 20.000.

88.0.3

Respinto

PROVERA

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

1. Per le iniziative di cooperazione allo sviluppo internazionale bilaterale del Ministero degli Affari Esteri, è autorizzata la spesa di Lire 7.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

Art. 89.

89.5

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

89.3

Accolto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 1.

89.4

Assorbito

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 1.

89.7

Assorbito

TRAVAGLIA, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 1.

89.2

Precluso

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «autonomamente proposte» con le seguenti: «proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e e)».

89.1**Precluso**

PAGANO, BISCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «autonomamente proposte» con le seguenti: «proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e e)».

89.6**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 2.

89.0.1**Respinto**

GRILLO

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Disposizioni a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di settembre, ottobre e novembre 2000)

1. Una quota non inferiore al 30 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 87 è destinata al ristoro dei danni subiti da soggetti privati nelle aree dichiarate in stato di emergenza a causa degli eventi alluvionali di settembre, ottobre e novembre 2000.

2. La somma viene ripartita con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole regioni ed è direttamente utilizzabile dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».

Art. 90.**90.5****Respinto**

RIZZI, MANFREDI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Abrogare l'articolo.

90.8**Respinto**

LORENZI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. Una quota pari al due per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 87 è destinata al Consiglio nazionale delle ricerche per studi relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico al fine di approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

90.3**Ritirato**

POLIDORO, RESCAGLIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Una quota non inferiore al 50 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 87 è destinata agli interventi di ricostruzione delle strutture produttive e delle infrastrutture danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000».

90.4**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

90.9**Respinto**

MACERATINI, MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguente:

«d) Incentivi per la ricerca sperimentale nel campo della fruizione della energia fotonica finalizzata al raggiungimento della bonifica degli elettrodotti di potenza di fotodotti».

90.1**Respinto**

VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CAPALDI, CONTE, IULIANO, STANISCIÀ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Gruppo di lavoro interministeriale istituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 2 giugno 1997, sono determinati criteri, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1».

90.6**Respinto**

COLLA, MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle richieste di accesso ai finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti da parte di regioni, province, comuni e da parte di qualunque altro soggetto ammesso, ad ogni azione mirante alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico è attribuita un punteggio equivalente a quello attribuito alle azioni tese a ridurre il consumo energetico o l'impatto ambientale o la tutela della salute pubblica e dei luoghi di lavoro».

90.7**Respinto**

COLLA, MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei bandi concernenti il trasferimento alle imprese di risorse derivanti da finanziamenti statali, regionali o da cofinanziamenti CE e nella valutazione dei progetti di accompagnamento delle relative richieste di finanziamento, alle azioni miranti alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico è attribuito un punteggio equivalente a quello attribuito alle azioni rese a ridurre il consumo energetico o l'impatto ambientale».

Art. 91.**91.1****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» con le seguenti: «a vantaggio dei consumatori mediante il sostegno ad iniziative dirette a prevenire, individuare e contrastare attività illecite o, comunque, idonee a limitare la concorrenza o ad aggravare il costo di beni e servizi».

91.2**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» con le seguenti: «alla puntuale riduzione delle tariffe dei consumatori interessati».

91.4**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1 dopo le parole: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» sono sostituite dalle parole: «alla riduzione della pressione fiscale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

91.6**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole «dei consumatori» aggiungere le seguenti: «titolari di utenze, residenti nei comuni di montagna con popolazione inferiore a 500 abitanti».

91.3**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

91.7**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

91.5**Respinto**

GRILLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2001 il 50 per cento delle entrate di cui al comma 1, sono destinate al ristoro dei danni subiti da soggetti privati nelle aree dichiarate in stato di emergenza a causa degli eventi alluvionali di settembre, ottobre e novembre 2000.

2-ter. La somma viene ripartita con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole Regioni ed è direttamente utilizzabile dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».

91.0.1**Respinto**

MACERATINI, MAGNALBÒ, BORNACIN, RAGNO, TURINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis;

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono destinate ad iniziative di adeguamento e potenziamento dell'organico e dei mezzi per l'espletamento della propria attività anche in relazione ai compiti ad essa demandati da nuove leggi.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni».

91.0.2**Respinto**

MACERATINI, MAGNALBÒ, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. In singole e specifiche situazioni l'Autorità può, se richiesta dai soggetti interessati, risolvere con propria determinazione e con efficacia vincolante del caso di specie le questioni controverse sottoposte al suo esame. I relativi procedimenti, ispirati comunque al rispetto del contraddittorio, sono disciplinati dall'Autorità con proprio regolamento".

2. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può adire direttamente il Consiglio di Stato al fine di richiedere pareri".

3. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si applicano i principi di indipendenza e autonomia previsti per il Garante per la protezione dei dati personali, istituito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675".

4. All'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"5-*ter*. Le dotazioni organiche del Servizio Ispettivo, della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei lavori pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, previste dall'articolo 4, comma 10-*ter* e dall'articolo 5, comma 2 e 4 della legge 11 febbraio, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, sono unificate in una dotazione organica complessiva.

Con provvedimento dell'Autorità verranno periodicamente determinate le dotazioni di ciascun ufficio, in relazione a specifiche esigenze funzionali".

5. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 209 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'Autorità, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554"».

91.0.3

Respinto

GRILLO

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-*bis*.

(Disposizioni a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di settembre, ottobre e novembre 2000)

1. Al fine di incentivare la ripresa economica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 sono stanziati le somme di lire 445 miliardi per il 2001, lire 343 miliardi per il 2002 e lire 342 miliardi per il 2003.

2. Le somme vengono ripartite con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole Regioni e sono direttamente utilizzabili dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».

Conseguentemente alla Tabella C tutte le autorizzazioni di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono ridotte dell'1 per cento.

Art. 92.**92.90****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni P.R.C. (vedi emend. 2.10)**

92.79**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere i commi 1 e 2.

92.61**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere i commi 1 e 2.

92.60**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 1.

92.85**In parte inammissibile, in parte respinto**

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Possono sottoscrivere accordi di emersione esclusivamente le aziende costituite o comunque operanti alla data del 31 dicembre 2000.

1-ter. Le aziende rientranti nella previsione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni hanno diritto ad usufruire di tutti gli incentivi nazionali e comunitari, sussistendo le altre condizioni, relativamente alle nuove assunzioni».

92.59**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****92.49****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****92.55****Dichiarato inammissibile**

GIORGIANI, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAPOLI Roberto, MELUZZI, DI BENEDETTO

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «per i periodi o retribuzioni non denunciate».**«5-bis. Per le aziende agricole, singole od associate, il debito contributivo pregresso a tutto il 31 dicembre 2000 è ridotto al 30 per cento».**Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 50 miliardi;
2002: - 40 miliardi;
2003: - 30 miliardi.

92.57**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO, PAPPALARDO, LORETO, BATTAFARANO

Al comma 3, sostituire le parole: «retribuzioni non denunciate» con le seguenti: «retribuzioni denunciate».

92.84**Respinto**

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 448 del 1998, articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativamente alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, fino al 31 dicembre 2001. L'INPS provvederà all'esame di ciascuna posizione, avvalendosi delle collaborazioni delle organizzazioni agricole, recependo anche le disposizioni applicative relative al riallineamento contributivo in agricoltura».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**92.48****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).***92.42****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).***92.65****Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le imprese di servizi che recepiscono contratti di riallineamento, regolati ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni, possono partecipare a gare d'appalto pubbliche al completamento del periodo di riallineamento».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

92.58

Dichiarato inammissibile

SCIVOLETTO, PAPPALARDO, LORETO, PIATTI, PREDÀ, BATTAFARANO, BARRILE, FIGURELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno recepito i contratti di riallineamento di cui al comma 1, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dai competenti enti impositori, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 150 del 1996, e suc-

cessive modificazioni, è calcolata nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge».

92.7**Dichiarato inammissibile**

LORETO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno recepito i contratti di riallineamento di cui al comma 1, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dai competenti enti impositori, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 150 del 1996, e successive modificazioni, è calcolata nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge».

92.46**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.50**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

al comma 5, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.66**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 2, comma 3 della legge n. 196 del 1997, è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

92.10**In parte inammissibile, in parte respinto**

MARITATI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Possono sottoscrivere Accordi di emersione esclusivamente le aziende costituite o comunque operanti alla data del 31 dicembre 2000.

5-ter. Le aziende rientranti nella previsione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996 convertito con la legge 28 novembre 1996 n. 608, modificato con la legge 24 giugno 1997 n. 196, modificato con la legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 75, hanno diritto ad usufruire di tutti gli incentivi nazionali e comunitari, sussistendo le altre condizioni, relativamente alle nuove assunzioni».

92.25**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 7.

92.28**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

92.26**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole da: "ed è aggiunto" fino alla fine della lettera a).

92.27**Respinto**

MACERATINI, MULAS, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

92.29**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.5**Accolto**

IL GOVERNO

All'articolo 92, apportare le seguenti modifiche:

«a) nella rubrica sopprimere le parole da: ", il rafforzamento"; fino a: "previdenza sociale";

b) al comma 7, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: "Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale."».

92.81**Respinto**

MINARDO AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 7) dell'articolo 92, aggiungere alla fine del comma la seguente lettera:

«d) Per i soggetti tenuti al versamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, i termini del condono previdenziale

ed assistenziale previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1997, sono riaperti e prorogati fino al 31 maggio 2001. Fino alla stessa data vengono sospesi i ruoli esattoriali emessi e quelli in corso di emissione comprese tutte le procedure in corso non definitive».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.91

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 8.

92.40

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento», con le altre: «2 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 20 per cento.»

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.21

Improponibile

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «conformi al vero», aggiungere le seguenti: «cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.»

92.41

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 8, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «al 60 per cento», con le altre: «al 40 per cento.»

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «al 40 per cento», con le altre: «al 20 per cento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.43

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole da: «degli interessi», fino alla fine della lettera, con le altre: «del tasso di riferimento.».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.92

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 9.

92.87

Respinto

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale semprechè il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al passo ufficiale di riferimento, la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.67**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO

Al comma 9, sostituire le parole: «5,5 punti», con le altre: «3 punti» e le parole: «superiore al 40 per cento», con le altre: «superiore al 30 per cento».

92.88**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei casi di pagamento mancato interamente o parzialmente o ritardato di contributi o premi derivanti da interpretazioni autentiche della Pubblica amministrazione o Enti impositori sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto nella stessa sede o in sede giudiziale, sempre che l'errato versamento dei contributi o premi sia stato effettuato nei termini quantitativi e temporali indicati dallo stesso ente impositore, non si applicano sanzioni ne interessi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.97**Respinto**

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 10.

92.99**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI

Sopprimere il comma 10.

92.14**Respinto**

PELELLA, SMURAGLIA

Sopprimere il comma 10.

92.80**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «L'articolo 13 del decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge n. 537/81 è così modificato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.37**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche al contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.39**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 è sostituito dal seguente: «13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.78**Respinto**

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

Alla fine del comma 11 aggiungere le seguenti parole: «e a violazioni di norme sul collocamento, di carattere formale e comunque a qualsiasi violazione riguardante i rapporti di lavoro subordinato verificatesi sino alla data di recepimento dell'accordo di riallineamento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**92.9****Respinto**

MARITATI

Al comma 11 aggiungere le seguenti parole: «, a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale e comunque a qualsiasi violazione riguardante i rapporti di lavoro subordinato verificatesi sino alla data di recepimento dell'accordo di riallineamento».

92.77**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa».

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**92.76****Improponibile**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei con-

fronti del contribuente. Di conseguenza, l'Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio d'interessi, all'Ente titolare della contribuzione».

92.75**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le sanzioni id cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.74**Dichiarato inammissibile**

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».

92.31**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA, COLLINO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.93**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 14.

92.45**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: «i consigli di amministrazione» fino a: «fissano criteri» con le seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa».

92.94**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 14 sostituire le parole da: «entro il termine» fino a: «codice penale» con le altre: «in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale».

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

92.86**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 14, sopprimere le parole: «e comunque» fino alla fine del periodo».

92.44**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: «medesimi consigli di amministrazione» con le seguenti: «ministeri competenti».

92.73**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».

92.24**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ, LAURO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.95

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 15.

92.22

Respinto

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ

Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con: «su decisione dell'Ente previdenziale competente».

92.32

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ

Al comma 15 sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguenti: «su decisione dell'ente previdenziale competente».

92.68

Respinto

MONTAGNINO, ANDREOLLI, POLIDORO

Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguenti: «su decisione dell'ente previdenziale competente».

92.62**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 15 sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con le seguenti:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

92.51**Respinto**

CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, MUNDI

Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

92.72**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 15, sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con le seguenti:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

92.20**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con le seguenti:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

92.52**Dichiarato inammissibile**

CIMMINO, LAURIA, NAVA

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «L'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così

modificato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi di accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

92.17

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «L'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così modificato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi di accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.23

Respinto

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «L'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così modificato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.4

Dichiarato inammissibile

DE LUCA Michele

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Il comma 1, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così modificato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

92.63**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre n. 537 del 1981, è così dal seguente: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dal datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**92.11****Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. La disposizione dei commi da 8 a 15 si applicano anche nei giudizi e nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 settembre 1999».

92.16**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La disposizione di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».

92.3**Respinto**

DE LUCA Michele

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La disposizione di cui ai commi da 8 a 15 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».

92.2**Respinto**

DE LUCA Michele

Al comma 16, sostituire le parole: «20 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».

92.71**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 16, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».

92.15**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Al comma 16, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».

92.38**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».

92.6**Respinto**

PASQUINI, CAZZARO

Al comma 16, dopo le parole: «30 settembre 2000» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli ancora oggetto di decisione giudiziaria e/o amministrativa in corso alla data di approvazione della presente legge».

92.96**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.

92.1**Dichiarato inammissibile**

DE CAROLIS

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

92.53**Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio

del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

92.30

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.13

Dichiarato inammissibile

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

92.56**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

92.83**Respinto**

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**92.98****Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio

del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

A copertura l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12 (Gubert).

92.89

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

92.54

In parte inammissibile, in parte respinto

NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

92.69**In parte inammissibile, in parte respinto**

MONTAGNINO, AGOSTINI, DIANA Lino

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

92.18**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.36**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**92.64****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

92.19**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatasi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**92.34****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatasi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**92.70****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.8**Dichiarato inammissibile**

MELE

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Le norme sulle quali verrà esercitata la vigilanza contributiva saranno aggiornate sulla base della realtà attuale, riformando in primis il decreto legislativo CPS 16 luglio 1947 n. 708 e dando luogo ad una revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.

18-ter. Nelle prime due righe dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1973 n. 366, le parole..... "indicate al precedente articolo 1" vengono sostituite da "relative ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che svolgono lavoro intermittente.

«18-ter. I punti d) e) f) dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1973 n. 366 vengono così sostituiti: d) due rappresentanti degli organizzatori di spettacolo e) due rappresentanti degli artisti e tecnici di musica da ballo, intrattenimento e svago che svolgono lavoro intermittente f) un rappresentante delle agenzie teatrali e di spettacolo.

«18-quater. All'articolo 8 della legge 14 giugno 1973 n. 366 le parole »società sportive, giocatori e allenatori di calcio« vengono integrate da "organizzatori e produttori di spettacolo, artisti e tecnici di musica da ballo, intrattenimento e svago, agenzie teatrali e di spettacolo"».

92.82**Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. I termini di cui all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998, sono riaperti fino al 31 maggio 2001 con la possibilità della regolarizzazione dei contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi non prescritti maturati fino al 31 dicembre 2000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.35**Improponibile**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza, l'Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravii d'interessi, all'Ente titolare della contribuzione».

92.100**Dichiarato inammissibile**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:***«Art.92-bis.**

(Deducibilità dei fabbricati da destinare ad abitazione dei dipendenti non residenti)

1. Per favorire la disponibilità dei fabbricati da destinare ad abitazione dei dipendenti non residenti:

1) Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 62, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";

b) All'articolo 40, comma 2, è aggiunto il seguente capoverso "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato per la maggior parte del periodo d'imposta";

2) Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o agli stessi locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 19-*bis* la lettera *i*) primo periodo dopo le parole "... salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato";

c) all'articolo 19-*bis*, secondo comma dopo le parole: "... ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti".

3) Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 5 della Tariffa parte prima, dopo il punto 4 è inserito il seguente punto 5: "Contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipendenti lire 250.000"».

92.0.1

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI, COLLINO

Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-*bis*.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1999";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. "».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 80 miliardi;
2002: - 60 miliardi;
2003: - 40 miliardi.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.0.7

Respinto

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1999";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. "».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 80 miliardi;
2002: - 60 miliardi;
2003: - 40 miliardi.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.0.15**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:***«Art. 92-bis.***(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1999";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**92.0.2****Improponibile**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.***(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)*

1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della

domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.0.8

Improponibile

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)

1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.0.3

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al mo-

mento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

92.0.10**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del trattato istitutivo dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento dell'imposto vigente per la generalità del territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.0.4**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all'INPS e all'INAIL».

92.0.12

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all'INPS e all'INAIL».

92.0.5**Respinto**

GRECO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.**

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituire dal seguente:

"Art. 16. - (*Prosecuzione del rapporto di lavoro*) - 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di cinque anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti"».

92.0.6**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.***(Trattamento economico accessorio del personale ICE)*

1. Sono valide ed efficaci le erogazioni dei premi di produttività al personale ICE per gli anni 1991 e 1992, disposte con atti deliberativi del Consiglio di amministrazione nei limiti delle disponibilità finanziarie previste ed utilizzate nei rispettivi bilanci, approvati dagli Organi di vigilanza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.0.9**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.**

1. a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**92.0.11****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, dopo le parole: "commessi viaggiatori" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori del settore turismo"».

92.0.13**Respinto**

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.***(Figure miste)*

1. Al fine di favorire la regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, anche se precedente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti agricoli, entro il 31 dicembre 2001, l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e iatp - ai sensi della legge n. 233 del 1990 - con decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta, senza l'applicazione di sanzioni e di oneri contributivi retroattivi. La stessa facoltà è concessa ai componenti del nucleo familiare di coltivatori diretti che posseggano i requisiti per l'iscrizione, o che facciano parte di aziende già esistenti. Sono fatti salvi i diritti previdenziali e assicurativi e ogni altra prestazione o beneficio acquisiti nel passato in gestioni previdenziali diverse».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**92.0.14****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.***(Proroga CIGS ed indennità di mobilità)*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogato al 31 marzo 2001. Il relativo onere pari a 15 miliardi di lire è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

92.0.16**Respinto**

MORO, STIFFONI

*Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.***(Programma straordinario di recupero dell'evasione contributiva relativa ai lavoratori extracomunitari)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli extracomunitari presenti in Italia devono presentare alla Questura territorialmente competente una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, inerente al motivo di soggiorno in Italia. Nel caso in cui il permesso sia rilasciato per motivi di lavoro subordinato, deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti da quanto tempo il lavoratore extracomunitario è alle sue dipendenze ed una copia della posizione contributiva. Qualora il soggetto svolga attività di lavoro non subordinato, in allegato alla dichiarazione di responsabilità deve essere fornita, oltre alla copia della posizione contributiva, l'indicazione della partita IVA e dell'iscrizione alle camere di commercio o ad albi professionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, richiesta copia del certificato di residenza e dello stato di famiglia.

3. Alla consegna della documentazione in oggetto la Questura rilascia specifica ricevuta attestante che il soggetto ha ottemperato all'obbligo di cui al presente articolo. Entro i successivi sessanta giorni, la Questura, di concerto con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale e con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), procede alla verifica della veridicità della documentazione presentata, al termine della quale rilascia all'interessato una specifica dichiarazione di avvenuto controllo.

4. La mancata presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine stabilito al comma 1, comporta la sospensione immediata del permesso di soggiorno e l'emissione, entro i successivi trenta giorni, del decreto di espulsione.

5. In caso di falsa dichiarazione o comunicazione anche parziale, il permesso di soggiorno si intende revocato e si procede alla immediata emissione del decreto di espulsione del soggetto.

6. Qualora dalle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo emerga una irregolare posizione contributiva dei lavoratori extracomunitari, ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 65 della presente legge sono raddoppiate le sanzioni previste alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3 dell'articolo 65, nel caso in cui il cittadino extracomunitario svolga attività di lavoro dipendente. Al cittadino extracomunitario che

esercita attività di lavoro non subordinato è concesso un periodo di sessanta giorni, a decorrere dal rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, per regolarizzare la propria posizione contributiva e assicurativa.

Art. 93.**93.3****Respinto**

MONTAGNINO, PALUMBO

Al comma 1, lettera b), 3-ter, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2002» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001».

93.1**Accolto**

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

«a) nella rubrica, dopo la parola: "temporaneo" aggiungere le seguenti: "; modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: 'offerta di lavoro' sono inserite le seguenti: 'nonchè le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale';

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta si intende l'attività, anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei potenziali lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.

1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.

1-*quater*. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attività.";

c) al comma, 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni"»;

d) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4";

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nei rispettivi elenchi.";

f) al comma 5, dopo la parola: «autorizzazione» inserire le seguenti: "ovvero di accreditamento", sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici" e, in fine, aggiungere le seguenti parole: "ovvero dell'accreditamento";

g) al comma 6, dopo la parola: "autorizzazione" aggiungere le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alle lettere a) e c) premettere le seguenti parole: "con riferimento alle società di mediazione";

h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: "biennale" aggiungere le seguenti: "ovvero da titoli di studio adeguati";

i) ai commi 8 e 10, dopo la parola; "attività» inserire le seguenti: "di cui ai commi da 1 a 1-*ter*";

l) al comma 11, sostituire la parola: "mediazione" con le seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-*ter*" e dopo la parola: "autorizzazione" inserire le seguenti: "ovvero dell'accreditamento";

m) al comma 12, sostituire la, parola: "centoventi" con la seguente: "sessanta", alla lettera b) dopo la parola: "autorizzazione" aggiungere le seguenti: "ovvero di accreditamento" e alla lettera d) premettere le parole: "con riferimento alle società di mediazione";

n) al comma 13, sostituire le parole: "alla, mediazione di manodopera" con le seguenti: "ovvero accreditati";

o) al comma 14, dopo la parola: "autorizzazione" aggiungere le seguenti: "ovvero accreditamento" e, in fine, aggiungere il seguente periodo: "I soggetti esercitanti alla data di entrata in vigore della presente legge le attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale possono svolgere, fino ad un massimo di centoventi giorni

dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, la propria attività alle condizioni previste dal comma 13, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7."».

93.2

Respinto

PASQUINI, CAZZARO, NAPOLI Roberto, AZZOLLINI, VEGAS, MUNDI, MARINO

Aggiungere i seguenti commi:

2. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

«Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività».

3. Nel comma 2, secondo periodo, dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo le parole «si trasforma in contratto» aggiungere le seguenti «di lavoro temporaneo».

4. Nel comma 3, primo periodo, dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo le parole « fino al decimo giorno successivo» aggiungere le seguenti: «e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo».

5. All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole «derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

6. Le modalità e i criteri previsti dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della stipula delle convenzioni relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, si applicano anche in caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo.

7. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, inserito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, dopo il numero 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici».

93.4**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2.a) L'imprenditore agricolo, o comunque il coltivatore diretto, può assumere, con rapporto di lavoro occasionale regolato dalla presente legge, personale destinato alla raccolta di prodotti agricoli - compresa la fienagione - alla potatura e al dirado manuale;

b) Il rapporto di lavoro occasionale in agricoltura non può avere durata superiore a quaranta giornate lavorative per anno solare per ciascun dipendente;

c) Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro, anche in via telematica, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513;

d) Il datore di lavoro deve stipulare con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale una polizza sulla responsabilità civile per il caso di infortunio o morte del lavoratore, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale è determinata sulla base di criteri definiti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria e si intende onnicomprensiva di ogni voce retributiva, ivi incluso il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività soppresse;

f) Sulla retribuzione corrisposta è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che il datore di lavoro deve versare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

g) Sulla retribuzione corrisposta per lavoro occasionale non devono essere praticate ritenute IRPEF; le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occasionali sono inoltre escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.

3) a) Possono prestare lavoro occasionale in agricoltura, ai sensi della presente legge, anche i soggetti non iscritti nelle liste di collocamento, gli studenti, i lavoratori in cassa integrazione, i pensionati e i lavoratori impiegati in altre attività;

b) I redditi da lavoro occasionale in agricoltura, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono cumulabili con redditi derivanti da trattamenti pensionistici;

c) I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i lavoratori in cassa integrazione devono comunicare il rapporto di lavoro occasionale, e la remunerazione netta percepita, all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione; il suddetto ente, nel mese successivo, detrae dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato.

4) All'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono soppresse le parole: «dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica e» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere conclusi per tutte le necessità di manodopera anche per fattispecie diverse da quelle di cui al comma 2 e derogando dai disposti di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* del comma 4, previa intesa sulle modalità tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

5) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze"».

93.0.1

In parte inammissibile, per la parte ammissibile v. nuovo testo

FERRANTE

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)

"1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

2. I contributi agricoli unificati dovuti dai coltivatori diretti all'Inps, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti di cui al comma precedente."».

93.0.1 (Nuovo testo)**Accolto**

FERRANTE

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)

"1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi"».

93.0.2**Respinto**

DURSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Agevolazioni in materia di lavoro interinale)

"1. Nel richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le società possono richiedere anche quella relativa allo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le società già abilitate a titolo definitivo allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo possono svolgere l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ai sensi della disciplina vigente, dopo averne data comunicazione alla direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'assessorato al lavoro delle Regioni ove intendono espletare l'attività.

3. Gli impegni di cui all'articolo 10, comma 67 lettera a) e l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si riferiscono ai dati relativi a entrambe le attività esercitate ai sensi dei commi precedenti.

4. Le Regioni e gli enti locali possono prevedere, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e con le società di cui al comma 2 precedente, anche l'affidamento di altri incarichi relativi alle competenze conferite, alle medesime Regioni ed enti locali, ai sensi del citato decreto legislativo e successive modificazioni o integrazioni.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

93.0.3**Respinto**

MONTAGNINO, BEDIN, PALUMBO

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469)*

"1. All'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «esclusivo»;

b) al termine aggiungere il seguente periodo: "I medesimi soggetti possono svolgere anche l'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e nel rispetto della legge 24 giugno 1997, n. 196"».

93.0.4**Respinto**

NOVI, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.**

"1. Le Amministrazioni che hanno vuoti in organico, che rientreranno nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori LSU, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

93.0.5**Respinto**

NOVI, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.**

"1. Ai datori di lavoro privati, agli enti Locali di progetti LSU e agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore LSU assunto a tempo pieno e indeterminato"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**93.0.6****Respinto**

NOVI, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.**

"1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, possono presentare la domanda di ammissione entro il 31 dicembre 2000, ai soggetti è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

93.0.7**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.***(Disposizioni fiscali concernente la mobilità dei dipendenti)*

"1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato; o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

b) all'articolo 19-*bis*1 lettera i) primo periodo dopo le parole «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-*bis* della tariffa parte seconda atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: "Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

93.0.8**Respinto**

MANFREDI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.**

"1. Per potenziare l'attività di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità è autorizzato a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale che abbia prestato la propria attività, per un periodo complessivo di almeno 3 anni, retribuita dall'Istituto medesimo e oggetto di regolari contratti d'incarico di ricerca"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**93.0.9****Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.**

"1. Lo sgravio triennale di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche nell'ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione a tempo pieno ed indeterminato dei contratti part-time, di contratti a tempo determinato o di contratto di apprendistato, come pure nei casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**93.0.10****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: «il servizio competente», inserire le seguenti: «pubblico o fornito da Agenzie di Collocamento privato».

93.0.11**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis

1. I datori di lavoro agricolo operanti nelle aree montane, nelle piccole isole e in aree diverse classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, come zone agricole svantaggiate, con azienda la cui superficie agricola utilizzata non superi sei ettari per le colture agrarie e trenta ettari per le attività zootecniche, in deroga a quanto disposto dagli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono esonerati dagli adempimenti ivi previsti in materia di assunzione per quanto concerne i lavoratori che prestano gratuitamente la loro attività per la raccolta, la fienagione e altre operazioni tecnico-colturali.

2. L'esonero di cui al comma 1 riguarda:

a) il coniuge, i parenti e gli affini del datore di lavoro fino al sesto grado;

b) i lavoratori cittadini italiani o di altro Paese dell'Unione europea che prestano il loro lavoro per motivi derivanti da rapporti personali, di mutuo aiuto, di solidarietà o da adempimenti morali.

3. Per i datori di lavoro con azienda avente superfici superiori a quelle di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 si applica solo ai soggetti di cui al comma 2, lettera a).

4. I datori di lavoro agricolo di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare l'obbligo di assicurare contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, anche con polizze forfettarie o collettive, i lavoratori di cui al comma 2, lettera b), e a comunicare al competente Ufficio ispettivo del lavoro l'elenco di tutti i lavoratori operanti in azienda a titolo gratuito.

5. Rimangono invariati per i datori di lavoro agricolo gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro a titolo oneroso.

6. La corresponsione dei pasti e dell'alloggio nel periodo lavorativo, nonché il dono di quantità modeste di prodotti aziendali per uso personale e familiare a soggetti che, per ragioni di mutuo aiuto, solidarietà, obbligazioni morali, legame di parentela, prestano gratuitamente il proprio lavoro per operazioni colturali e di raccolta, non fa cessare la qualifica di gratuità della prestazione stessa».

Art. 94.**94.3****Accolto**

VIVIANI, MARINO, NAPOLI Roberto, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «concordati tra le parti sociali», aggiungere le seguenti: «nella misura del 100 per cento del costo del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree».

94.9**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi».

Conseguentemente al comma 6 sopprimere le parole da: «e sono attivati» fino alla fine del comma.

94.4**Ritirato**

VIVIANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo che precede il funzionamento a regime dei fondi di cui al comma 1, le risorse disponibili vengono utilizzate con le modalità previste dall'articolo 9 dal decreto-legge 23 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

94.7**Dichiarato inammissibile**

MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di dare piena attuazione alle nuove normative in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, il Ministero dei lavori pubblici, previa intesa con ANCI, UPI, UNCEM, regione e province autonome, promuove ed attua un programma straordinario di formazione e informazione rivolto in particolare al responsabile unico del procedimento ed ai coordinatori della sicurezza delle amministrazioni aggiudicatrici così come definite dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Per la attuazione del programma sono stanziati 5 miliardi nel 2001, 5 miliardi nel 2002 e 5 miliardi nel 2003.

94.8**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, MONTAGNINO, BEDIN

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. Al fine di agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione tecnica di giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni (cioè 18 anni completati) definiti "giovani di serie" ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della F.I.G.C., alle società sportive che stipolino un contratto di lavoro avente le susposte finalità, a partire dal 1° gennaio 2001, per ogni "giovane di serie" assunto negli anni 2000, 2001 e 2002, sarà riconosciuto uno sgravi contributivo in forma capitolaria concesso nella misura annua indicata al successivo comma 2.

12. Tale contributo è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali di competenza, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.000.000 fino al 31 dicembre 2001; lire 1.100.000 fino al 31 dicembre 2002; lire 1.200.000 fino al 31 dicembre 2003.

13. Nel caso in cui la società sportiva provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane di serie, lo sgravio contributivo sarà prorogato, nella misura in vigore, dalla data di stipulazione del contratto e fino al 22° anno di età compiuto, ove il giovane sia ancora in forza presso la medesima società.

14. In via sperimentale e ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge n. 196 del 1997, alle società sportive che nell'espletamento delle finalità formative di cui all'articolo 1 della presente legge provvedano all'assunzione, in via permanente, di un preparatore tecnico per le iniziative formative, sarà riconosciuta una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti per tale figura alle gestioni previdenziali di competenza,

nel limite delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

15. La determinazione della durata, del contenuto e dell'orario di lavoro sarà rimessa alla contrattazione collettiva del settore.

16. Spetta alla contrattazione collettiva la determinazione delle iniziative di formazione che siano considerate complementari all'attività di addestramento tenendo conto delle particolarità del rapporto di lavoro sportivo e nel rispetto di quanto stabilito in materia di apprendistato dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e, per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico, dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

17. A tal fine potranno essere concordate sia attività di formazione interna da attuarsi con l'intervento della F.G.I.C. attraverso l'istituzione di appositi centri giovanili di formazione calcistica con organico e insegnanti selezionato e designato dalla stessa, sia attività di formazione esterna attuate, sulla base di accordi, presso le strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche accreditate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 196 del 1997.

18. L'efficacia delle misure indicate all'articolo 1 della presente legge è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

19. Agli oneri per la formazione professionale derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236».

94.1

Accolto

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 6, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai "Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua", a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in base

alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli Fondi e dagli aderenti a ciascuno degli essi.

10-ter. Per le annualità di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 al Fondo di cui al medesimo comma».

94.6

Respinto

FORCIERI, GRILLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 7 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere alle regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale ulteriori quote di finanziamento, fino ad un massimo di 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità e percentuali adottate per lo svolgimento dei programmi già assistiti».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 8.000;
2002: - 8.000;
2003: - 8.000.

94.5

Respinto

IULIANO, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, CARCARINO, CONTE

Al comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili».

94.2**Dichiarato inammissibile**

IL GOVERNO

Al comma 10 in fine, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè all'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono soppresse».

94.15**Dichiarato inammissibile**

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, DUVA

Al comma 10 in fine, aggiungere il seguente:

«10-quater. In relazione ai nuovi compiti affidati all'ISFOL il relativo stanziamento per l'esercizio finanziario 2001 di cui alla Tabella D) della legge finanziaria per il 2001, è determinato in lire 41 miliardi. L'incremento, che risulta pari a lire 30 miliardi, rispetto al precedente esercizio finanziario, afferisce interamente al capitolo 7710 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

94.10**Respinto**

FIGURELLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11. L'Ufficio italiano cambi, sulla base di apposite convenzioni e senza spese per lo Stato, provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della pubblica amministrazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

94.14**Accolto**

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, DUVA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Nell'esecuzione di programmi e/o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi e/o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

94.11**Respinto**

PELELLA, BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse di Fondo sociale europeo amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989/93 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, istituito dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria nella materia».

94.12**Respinto**

GRUOSSO, BATTAFARANO, DUVA, PELELLA

Aggiungere il comma 14:

«In considerazione della indisponibilità di risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3 della legge citata si provvede con un finanziamento di lire 40 miliardi a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

94.13**Accolto**

BATTAFARANO, DUVA, PELELLA, GRUOSSO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera c) della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

94.0.2**Respinto**

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:***«Art. 94-bis.**

1. I contributi pensionistici versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi e a carico del datore. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore.

Conseguentemente alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Murst-legge n. 537/93 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

2001: 30 mld.;
2002: 30 mld.;
2003: 30 mld..

94.0.3**Respinto**

GRILLO

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto stabilisce le misure massime del compenso dell'attività di mediazione che può essere richiesto a carico del prestatore del lavoro. Con il medesimo decreto fissa la percentuale del compenso suddetto che deve essere devoluta allo Stato per programmi di formazione e qualificazione professionale e per misure di sostegno dei livelli occupazionali"».

94.0.1**Respinto**

IULIANO, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, CARCARINO, DIANA LORENZO

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente: "Ai datori di lavoro privati, agli Enti locali titolari di progetti LSU e agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ciascun soggetto assunto"».

Art. 95.**95.1****Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non è dovuto qualora la stessa riguardi comuni montani con carenze di servizi commerciali. Tale carenza è accertata dalla comunità montana di appartenenza del Comune o da equivalente forma associativa e, nel caso di commi non associati, dal Comune stesso».

95.0.1**Dichiarato inammissibile**

MANIERI

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«95-bis.

Le disposizioni di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, si applicano anche ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che svolgono "intermittente" che cambiano cioè anche quotidianamente, luoghi e datori di lavori. Il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati. Le disposizioni attuative di cui alla legge 366/73 sono adeguate conseguentemente all'estensione operate nel presente comma, con Regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 13 agosto 1988».

Art. 96.**96.1****Dichiarato inammissibile**

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DUVA, MONTAGNINO, BATTAFARANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di propria competenza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere 1.000 unità di personale nei ruoli ispettivi, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002, in incremento alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996 e successive modificazioni, così come ridotta a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997.

96.2**Dichiarato inammissibile**

BESSO CORDERO, IULIANO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di propria competenza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere 1.000 unità di personale nei ruoli ispettivi, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002, in incremento alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996 e successive modificazioni, così come ridotta a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997. Le graduatorie dei concorsi espletati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il reclutamento del personale, già valide alla data del 31 dicembre 2000, sono prorogate di ulteriori 12 mesi.

96.3**Accolto**

PIZZINATO, PELELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È prorogata di ulteriori 12 mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro».

96.4**Assorbito**

PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. le graduatorie dei concorsi espletati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il reclutamento del personale, già valide alla data del 31 dicembre 2000, sono prorogate di ulteriori 12 mesi».

96.5**Respinto**

MACERATINI, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Gli incrementi di entrate contributive, fiscali e previdenziali, derivanti dalle iniziative di lotta al lavoro nero ed all'economia sommersa, concorrono a finanziare l'assunzione di contingenti di personale per le amministrazioni ed enti preposti alla vigilanza ed alla repressione dell'evasione ed elusione contributiva fiscale e previdenziale, nei limiti delle dotazioni organiche di personale formalmente approvate. I contingenti annui di assunzioni saranno definiti dalle singole amministrazioni ed enti nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Le assunzioni di cui ai commi precedenti non rientrano nei contingenti di autorizzazione di cui ai commi 3 e 20 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

96.6**Respinto**

GRILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

96.7**Respinto**

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare

All'articolo 96, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata l'assunzione in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e articolo 62 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di cento unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta di provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**96.0.50****Ritirato**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45,

comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e

non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera *a*), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: "assicurativi".

5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

6. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e dall'articolo 1, commi 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto interministeriale 19 giugno 1999;

b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, e dall'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e

di anzianità contributiva previsti, rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e dall'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto interministeriale 19 giugno 1999 nonchè i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 9.

8. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 deve essere presentata dagli interessati all'Ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza.

9. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 6, corrispondente all'incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 19 giugno 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

10. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, comma 1, lettera *d*), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti parole: "o altro mezzo di pagamento";

b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;

c) nell'ultimo rigo, dopo le parole: "fondo pensione" aggiungere la seguente parola: "complementare".

11. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *g*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre

1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 9 miliardi;

c) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali". Restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 525 milioni;

d) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 2 miliardi.

12. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".

13. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

14. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2001.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 277.000;
2002: - 245.000;
2003: - 245.000.

Ministero degli affari esteri:

2001: - 23.000;
2002: -
2003: -

96.0.50 (Nuovo testo)

Ritirato

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del

citato decreto potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera *a)*, saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo

preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: "assicurativi".

5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

6. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e dall'articolo 1, commi 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto interministeriale 19 giugno 1999;

b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, e dall'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti, rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e dall'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto interministeriale 19 giugno 1999 nonchè i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 9.

8. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 deve essere presentata dagli interessati all'Ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza.

9. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 6, corrispondente all'incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 19 giugno 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

10. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, comma 1, lettera *d*), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti parole: "o altro mezzo di pagamento";

b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;

c) nell'ultimo rigo, dopo le parole: "fondo pensione" aggiungere la seguente parola: "complementare".

11. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *g*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 50 miliardi;

c) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera *a*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e co-

municazioni" sono aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali". Restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 525 milioni;

d) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 2 miliardi.

12. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".

13. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

14. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2001.

Conseguentemente utilizzare i risparmi di spesa derivanti dall'emendamento 48.56 per:

2001: 300.000;
2002: 245.000;
2003: 245.000.

96.0.1

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Società di capitali)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende private costituite in società di capitali aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità, come individuate dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni; le amministrazioni private datrici di lavoro sono tenute ad osservare le disposizioni del predetto decreto al pari della amministrazioni statali o pubbliche.

2. In deroga a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti nonché gli istituti e le società esercenti il credito, ivi incluse le casse di risparmio e i monti di credito su pegno, possono concedere prestiti per periodi non inferiori a due anni e non superiori a quindi anni; ciò a condizione che non si rientri in una delle fattispecie indicate dagli articoli 13 e 23 del predetto decreto».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

Art. 97.**97.1****Respinto**

MORO, ROSSI

*Sopprimere.***97.2****Respinto**

MELONI

*Sostituire l'articolo 97, con il seguente:***«Art. 97**

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna, ad eccezione di quello di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna e destinati al restante territorio comunitario.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia e alla regione Sardegna tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e i presidenti delle rispettive regioni, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e alla regione Sardegna e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

97.3**Respinto**

PIREDDA

Nel titolo, dopo le parole: «imprese siciliane», aggiungere le seguenti: «e sarde».

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Sicilia», aggiungere le seguenti: «e della regione Sardegna».

Al comma 2, dopo le parole: «è affidata alla regione Sicilia», aggiungere le seguenti: «e alla regione Sardegna».

97.4**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, la parola: «Sicilia», è sostituita dalla seguente: «siciliana».

Al comma 1, le parole: «e destinati al restante territorio comunitario», sono soppresse.

Al comma 2, le parole: «e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale», sono soppresse.

Alla fine del comma 2, le parole: «venticinque miliardi», sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

97.5**Respinto**

SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo la parola: «aereo», aggiungere le seguenti: «combinato e su gommato».

97.6**Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle imprese di cui al comma 1) è concesso, altresì, un indennizzo pari al 50 per cento dei danni e delle perdite, subite a causa del blocco dei trasporti dello scorso ottobre su apposita domanda e previo accertamento da parte delle competenti CCIAA entro e non oltre il 30 marzo 2001, per un importo pari a 10 miliardi di lire».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 98.**98.1****Respinto**

MORO, ROSSI

Sopprimere.

98.2**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Sopprimere.

98.7**Respinto**

PIREDDA

*Nel titolo dopo le parole: «regione Sicilia,...» aggiungere: «e alla regione Sardegna».**Al comma 1, dopo le parole: «è assegnata alla regione Sicilia,...» aggiungere: «e alla regione Sardegna».*

98.3**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».**Sopprimere l'ultimo periodo.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

Art. 99.**99.1****Respinto**

MORO, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

99.2**Respinto**

PIREDDA

Nel titolo, dopo le parole: «continuità territoriale per la Sicilia,...» aggiungere: «e Sardegna».

Al comma 1, dopo le parole: «per la Sicilia,... aggiungere. «e per la regione Sardegna e relative isole minori».

Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «per la Sicilia,...» aggiungere: «e della Sardegna»; dopo le parole: «scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane...» aggiungere: «e della Sardegna e isole minori sarde»;

alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «aeroportuali della Sicilia,...» aggiungere: «e della Sardegna».

Al comma 2, dopo le parole: «Presidente della regione Sicilia,...» aggiungere: «Presidente della regione Sardegna».

Al comma 4, dopo le parole: «Presidente della regione Sicilia,...» aggiungere: «e della regione Sardegna».

99.3**Respinto**

MELONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Le decisioni assunte nella conferenza dei servizi di cui al comma 3 sono definitive, vincolanti e non soggette a impugnazione per i vettori che non abbiano accettato l'impostazione degli oneri di servizio pubblico».

99.4**Respinto**

MELONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Le decisioni assunte nella conferenza dei servizi di cui al comma 3 sono definitive, vincolanti e non soggette a impugnazione allorché sia stata indetta la gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali».

99.5**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VETUCCI, COSTA, LAURO

Al punto 6) le parole: «sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «sono stanziati 100 miliardi a decorrere dal 2001».

Al punto 7) sopprimere le seguenti parole: «l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articoli non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**99.0.1****Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 99 inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Attuazione di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno)

1. Al fine di rendere operativi gli accantonamenti della legge 23 dicembre 1999, n.488 destinati all'attuazione di taluni interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno sono adottate le seguenti misura:

a) per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviario Mileto Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2001 e 2002; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell'opera con i territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli strumenti urbanistici;

b) per la sistemazione e l'ammodernamento della strada statale n. 115 tra Ragusa, Modica e Ispica, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Ispica, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

c) al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Siracusa, Pozzallo (Ragusa) e Vibo Valentia è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall'anno 2001. Il Ministero dei lavori pubblici sentite le regioni interessate, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi. L'onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n.413;

d) per la realizzazione, nonché per opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Comiso, Trapani ed Agrigento è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n.537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennali di lire 7 miliardi per l'anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all'ente territoriale. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere da eseguire nell'aeroporto di Trapani si provvede d'intesa con il Ministero della difesa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

Art. 100.**100.2****Respinto**

VEDOVATO, VERALDI, VELTRI, NIEDDU

All'articolo 100, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Qualora nessun vettore accetti l'impostazione degli oneri di servizio pubblico di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente delle regioni interessate, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* *g)* e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

4. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001, e lire 100 miliardi annui dal 2002».

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: - 50.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

100.1**Respinto**

VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI, ERROI

All'articolo 100, comma 1, aggiungere il seguente comma:

«e a sostituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle regioni di cui all'obiettivo 1».